MEMORIALE

DI

UN CATTOLICO

ALLA SANTITA' DI

PAPA PIO VI.

BEatissimo Padre; l' onore del Vicariato di Gesù Cristo a voi affidato; la Santità dell' augusto spiritual Carattere, di cui siete rivestito; lo zelo, che ogni Cristiano nudrir dee pel rispetto dovuto al successore di Pietro, mi animano a rompere il silenzio, che mal si conviene in un tempo, nel quale par che li terreni rapporti tentar vogliano di oscurare i pregi natii di una Sede, la cui vera grandezza, al dir di Gesù Cristo, del quale il Vicario Voi siete, *non est de hoc mundo*, ma riguarda il Regno Celeste.

Tempo già fu, nel quale gl' interessi, e le ingorde mire dell' abbominevole stuolo di mille adulatori, assalirono una Sede Santa, da Gesù Cristo fondata per esser fra noi il modello della Padria Celeste; e improntando venerandi nomi alle mensogniere produzioni dell' impostura, sveller tentarono dal cuore de' Vostri Predecessori l' umiltà, e la semplicità Evangelica, sostituendole quelle esecrande massime, che poggiar fecero l' ambizione del Principato fin sul Soglio di Pietro. In sì funesta stagione furono pur degni di scusa que' Pontefici di Roma, che sotto gl' infau-

ſti auſpicj dell' ignoranza, e dell' altrui vile adulazione giunſero a crederſi arbitri de' Regni del Mondo. Ma qual diſcolpa potrà sì lacrimevole errore trovar mai nell' età noſtra, età nella quale, bandite le antiche fole, il mondo tutto conobbe, che ben diverſe ſono le fondamenta del ſacro voſtro Impero, e i veri dritti della veneranda voſtra Sede. Ognun legge i Padri, gl' Interpetri fedeli delle Evangeliche verità, e in eſſi trova che la voſtra Poteſtà è ſpirituale, la terrena a' Principi appartienſi; e che perciò: " Cristo allorchè diè Pietro qual Paſtore alla ſua Catolica Chieſa, non gli concedè parimente alcun Impero temporale; perocchè non tolſe egli agl' Imperatori, e a' Monarchi i loro Regni; nè volle miga che la Sovrana Poteſtà derivar doveſſe, e dipendere dalla poteſtà di Pietro " (1). La ſuprema cura del Criſtiano ovile, il Prinipato del Sacerdozio a Voi è affidato da Iddio: i Regni da Lui ſono affidati a' Principi: " Nelle temporali coſe non ha ſuperiori il Sovrano, ſiccome nelle ſpirituali è capo il Sommo Pontefice " (2). E quindi coloro fra'

---

(1) *Chriſtus cum præfecit Petrum univerſali Eccleſiæ Paſtorem, non ſimul dedit illi Imperium temporale: neque enim abſtulit Imperatoribus, & Regibus ſua Regna, neque item voluit, ut poteſtas Regalis debeat derivari, & deſcendere ex poteſtate Petri*. Dried. de Libert. Chriſt. 1. 2.

(2) *Terrena poteſtas caput habet Regem: Spiritualis poteſtas habet Summum Pontificem*. Hugo de S. Vict. 1. 2. de Sacram.

fra' Vostri Predecessori, che zelarono l'onor vero della Sede, che vi appartiene, non mai osarono confondere questa doppia potestà, nè arrogarsi ciocchè Cristo dato loro non aveva: " Due sono, Augusto Imperatore (scriveva Papa Gelasio ad Anastasio Imperatore) le Potestà, che sovranamente regolano il mondo la Sacra autorità de' Pontefici, e la Potestà de' Monarchi " (1). Al suo Vicario niun retaggio di terreno dominio lasciò Gesù Cristo, niun temporale Principato commise, niun mondano Regno soggettò. Il Divin Fondatore della Chiesa, di cui Sommo Pontefice Voi siete, vi diè nella sua Persona l'esempio luminoso della più eroica povertà, e dell' alto disprezzo pe' Regni di questo mondo, affinchè ove la pia munificenza de' Sovrani affidato vi avesse Stati, e ricchezze, giammai aveste dimenticato, che queste non appartengono al Vicario di Cristo. *Quid tibi, & possessioni?* Di Voi diceva Ugon Carnotense. Ma come svanirono que' dì felici, ne' quali dir poteva il Successore di Pietro: " Niun tributo io debbo a Cesare, poichè nulla ho de' beni terreni (2) ": Tostochè di Titoli, e Signorie fu la vostra Sede colmata, il Successor di Pietro, qual Possessore di beni terreni fu a' Principi soggetto: " Ma se possie-

(1) *Duo sunt, Imperator Auguste, quibus principaliter mundus hic regitur, auctoritas Sacra Pontificum, & Regalis potestas.*

(2) *Ego nihil debeo Cæsari, quia nihil hujus Mundi habeo*; S. Ambrogio Epistola 1.

„ di delle facoltà, sei a Cesare soggetto (1): „ vi dice lo stesso Ambrogio: E come tale non vogliate arrogarvi ciocchè è di Cesare, confondendo colla profana la Spiritual vostra potestà, e improntando al Possessore de' beni terreni, che riconoscer dovete da i Principi, cui ne diè la potestà Iddio, l' autorità tutta Spirituale del Vicariato, che sola vi compartì Gesù Cristo: E vi ricorda dell' invettiva, che per tal nefanda miscela faceva un dì ad un vostro Predecessore il gran Bernardo: " Perchè mai usurpate i dritti altrui? Perchè stendete la falce nell' altrui messe? La vostra potestà riguarda i delitti, le colpe, „ non miga le terrene possessioni (2): „ Perlocchè lo stesso Bernardo ad un Pontefice Romano scriveva, che benchè e' possedesse terrene Signorie, non possedevale certamente qual Vicario di Cristo, e qual Successore di Pietro: " benchè tai cose tu possegga, ei diceva, per altri titoli ti appartengono, ma non già per „ dritto dell' apostolico tuo carattere; poichè Gesù „ Cristo darti non potè ciò, che egli non ebbe (3): „ Con que' venerandi Pontefici, che un tempo fondarono cogli olocausti della propria vita la vera spiritual grandez-

---

(1) *Sed si habes divitias, obnoxius es Cæsari* Id. ibid.

(2) *Quid fines alienos invaditis? Quid falcem vestram in alienam messem extenditis? In criminibus, non in possessionibus potestas vestra*. De Consider. ad Eugen.

(3) *Esto hæc, ut alia quacumque ratione tibi vindices, sed non Apostolico jure; nec enim ille tibi dare quod non habuit, potuit*. Id. ib.

dezza della Sede di Roma, riconoſcete, che la poteſtà del Regno viene immediatamente dalla mano di Dio: " Non eſſendo al Monarca altri ſuperiore, ſe „ non il ſolo Iddio, che il fece Monarca (1): „ L' eſempio dell'eterna Verità, che il di lei Vicariato vi affidò, fate per Gesù Criſto che ſia la normá della Voſtra Sede: e vi ſovvenga che la più eſemplare umiltà, e non miga i vani titoli di Principato ebbero gl' Illuſtri voſtri Predeceſſori per l' unico retagio, che col Vicariato loro laſciato avea Criſto: " Il „ Principato dell' Umiltà affatto inſeparabile da quel„ lo del Sacerdozio a noi principalmente laſciò il no„ ſtro Pontefice Gesù Criſto (2):„ diceva S. Leone, memore degl'inſegnamenti del dotto Girolamo, che del Vicario di Criſto favellando, ebbe a dire che: " il faſto dell'umana „ ſuperbia talmente Criſto volle bandito da coloro, „ che per l'edificazione della Chieſa erano deſtinati, „ onde fe' loro qual lampantiſſimo eſempio preceder „ Pietro e per condizione povero, e per condotta „ umiliſſimo (3): „ Quindi le poſſeſſioni, di cui la

 pie-

(1) Tertull. in Apolog. *Cum ſuper Imperatorem non ſit, niſi ſolus Deus, qui fecit Imperatorem.*

(2) *Humilitatis Principatum a Sacerdotii illo numquam ſejungendum Pontifex noſter Chriſtus nobis quamprimitus reliquit* Hom. 29.

(3) *Humanæ ſuperbiæ faſtum eo deſpectum voluit Chriſtus in iis potiſſimum, qui ad Eccleſiæ ædificationem ſuper petram deſignati forent, ut Petrum & conditione pauperem, & actibus humillimum ad luculentiſſimum exemplum illis præire decreverit.* In Matth.

pietà de' Sovrani arricchir volle la Vostra Chiesa, non dovran giammai far dimendico il Vicario di Cristo del natio suo Carattere; e che non furon tai beni dati *ut Principatum ambirent*, diceva Giovanni de Gerson, *sed ut Christi pauperibus opulentiori facultate opitularentur* per esser più benefici verso li poveri di Cristo. Ed ove mai santamente gloriar vi vogliate, vi sovvenga, che nella Spiritual vostra condizione serbate il vero fondo di quella gloria, che Cristo vi lasciò; e che non dovete giammai a tal segno avvilire l'Augusto Vostro Carattere, mettendo in non cale la verace Vostra potestà, per improntar titoli quanto ampollosi, altrettanto equivoci da condizioni terrene, da' quali, anche allorchè fosser vere, esser dee sempre remoto l' animo del Vicario di Gesù Cristo. Desumete la gloria dai beni, che amministrate, felicitando il Gregge Cristiano, beneficando l'Umanità, soccorrendo li Poveri, sottraendo al bisogno la Vedova, e 'l Pupillo, poichè: " Di queste cose appun-
„ to ti diè nella sua persona l' esempio il Pontefice
„ Gesù Cristo, queste cose ti diè ad eseguire: que-
„ ste sono le cose, che attendono da te que' poveri,
„ a' quali appartiene il patrimonio di Pietro „ (1).
Per la qual cosa non vogliate abusar giammai dell' autorità, che Cristo vi affidò; nè permetta Iddio, che conoscendo voi i limiti de' vostri Spirituali dritti, osiate ad occhi veggenti profanare la potestà Spirituale,

(1) *In his tibi exemplum dedit Pontifex Cristus, hæc tibi exequenda jugiter commisit, hæc a te pauperes expectant, quorum est patrimonium Petri*. Ibid.

le, impegnandola nelle cose terrene: Ricordatevi di ciò, che al Pontefice Eugenio diceva S. Bernardo: „ La vostra potestà sulli delitti si estende, non già „ sulle possessioni; poichè per iscorre quelli, e non „ per acquistare o conservar queste riceveste le Chia- „ vi del Regno de' Cieli " (1). Ogni Cristiano riverisce, e trema innanzi le vostre Chiavi: ma ben sa, che elleno non sono le chiavi *hujus Sæculi*, *sed Regni Cælorum*; e quindi ove talun le impiegasse al vil ministero di terrene cose; " Se delle affidate chiavi „ ad acquistar Principati sacrilegamente abuserai " (2); ne seguirà ciocchè non poche volte fremer fece gli amatori, e veri zelanti dell' onore della Vostra Sede' che saran, cioè, avute a vile, e non produrran quell effetto, pel quale vennero abusate, come quelle, che a tal uopo affidate non vi furono dal nostro Eterno Pontefice Gesù Cristo. Consultate adunque, anzicchè gli Uomini, Gesù Cristo; consultate la ragione; cercatela con quello spirito di verità, che richiede il Redentore nel suo Vicario; disponete coll' orazione l'animo vostro alla ricerca del vero; e non isdegnate, che una pecorella della Greggia di Cristo, cui è a cuore non già il fuggevole, e mondano, ma Spirituale, e verace onore della Cattedra di Pietro, senza spirito di partito, senza talenti di contenzione, e

e pe-

(1) *In criminibus, non in possessionibus potestas vestra est; quoniam propter illa, & non propter has accepistis Claves Regni Cælorum*. Ib. de conf. l. 1.

(2) *Si traditis Clavibus ad Principatum capessendum sacrilego abusu utaris*. Dried, Ibid.

e penetrato dal più profondo rispetto pel Vicario di Gesù Cristo, vi esponga candidamente il vero in una controversia, che regolata co' lumi fallaci del Secolo, e colle massime, che non furon comprese nel Codice di Cristo, potrebbe divenir di scandalo a' Cristiani, e maculare il decoro del vostro Vicariato. Leggete con semplicità di Cuore questa umil Memoria; rendetevi alla ragione; e sull' imitazione di colui, di cui siete il Vicario, e sul cui modello formar vi dovete: *Reddite, quæ sunt Cæsaris, Cæsari*.

Persuaso l' Augusto Monarca delle Sicilie, che un' atto di pietà, una obblazione gratuita verso la Vostra S. Sede e fare, e ommetter si potesse senza la menoma taccia d' ingiustizia; nella scorsa Festività de' SS. Apostoli Pietro, e Paolo si rimase dalla pia obblazione, che per lo innanzi offerto aveva alla Tomba de' SS. Apostoli; non già perchè scemato si fosse nel suo piissimo Cuore il rispetto, che sempre ha nudrito, e nudre per la Cattedra di S. Pietro; non già perchè diminuita in lui si fosse l' ingenita divozione verso coloro, che col proprio Sangue fondarono la Chiesa di Gesù Cristo; e col disprezzo nonchè de' beni terreni, ma della stessa vita divennero le prime pietre dell' immancabile Edificio: ma bensì perchè stabilito da Iddio a regnare, ed avendo una colla Regal Corona dalla mano dell' Uomo non già, ma di Dio ricevuto il Regno coll' inseparabil peso di mantenerne illesa la natìa libertà, come si avvide, che un atto di pietà erasi convertito in un dritto fra le mani di coloro, che altro fondamento a ciò credere aver non potevano, oltre alla lunga pratica da' Sovrani di questo Regno piamente verso la vostra Chiesa tenuta; di

ciò

ciò, dico, avvisatosi, sospese l' atto di volontaria pietà, tanto da lui chiedendo la qualità di Sovrano, e di Protettore, e geloso custode de' Dritti, e libertà della sua Sacra Corona.

Allor fu dunque, Beatissimo Padre, che tra la Solennità de' SS. Apostoli Pietro, e Paolo, fra i voti, che i Popoli tributavano alle venerande loro Ceneri, innanzi alle preziose Reliquie di Coloro, che predicarono *esurimus*, *&* *sitimus*, *&* *nudi sumus* (1). Al cospetto di codesti Maestri; innanzi al tremendo loro Sacro Deposito faceste un Sermone, non miga per accendere il Popolo Fedele all' imitazione de' Fondatori della Chiesa; non diceste loro colle voci di Paolo: *Rogo imitatores mei estote*, *sicut ego Christi*: ma vestendo carattere, ed aria da Sovrano, si udì dalla bocca del Vicario di Cristo, del Successore di Pietro parlar di Feudi, di Dritti, di Principato, di Sovranità, di alto Dominio sopra li Regni, da Dio al nostro Principe dati. Ah, Santo Padre, e non temeste l' aspetto venerando, la Sacra presenza della parlante Tomba di Pietro? Non temeste, che alzando egli il Sacro Capo, avesse avuto a dirvi: *Jam saturati estis*, *jam divites facti estis*, *sive nobis Regnatis*; e come quegli, che giammai terreni Regni ambì, a proposito vi avrebbe soggiunto: *Et utinam regnetis*, *ut & nos vobiscum regnemus*.

Si sparse la vostra Orazione, fu letta da ognuno: ma, Santo Padre, che ne dissero i buoni? Che ne sentiron coloro, che zelan l' onore del Vicario di Cristo?

---

(1) Paul. ad Cor. I. c. 4.

ſto? Come ſembrò a coloro, che leggono le Orazioni in quella ſteſſa Auguſta Baſilica nel dì medeſimo recitate da un Gregorio il Grande, da un Leone il Grande? Sì, eſſi pianſero lacrime di dolore, ed alzarono al Gran Pontefice Eterno le loro mani, poichè ravviſare non ſeppero nella voſtra Allocuzione il Vicario di Gesù Criſto: Non videro l'imitator di Paolo, che vi aveva precettato a nulla fare *per contentionem, & inanem gloriam*, per vie contenzioſe, e per mondana gloria (1). Non conobbero nel Pontefice perorante quel Pietro, che a Voi laſciò detto *paſcìte qui in vobis eſt gregem Dei, providentes non coacte, ſed ſpontanee ſecundum Deum, neque ut Dominantes*.

Quindi è, Beatiſſimo Padre, che coloro, cui non punge, nè ſollecita ſpirito di contenzione, nè per qualunque motivo ſan dimendicare quel riſpetto, che al Pontefice Romano è dovuto, alzano i loro fervidi voti al Cielo, affinchè chiudiate una volta gli orecchi alle inſinuazioni di chi o ignora, o non cura l'onor vero della voſta Santa Sede; e le apriate alla verità, che in queſta umil Memoria vi ſi eſpone con Criſtiana candidezza, e ſenza entrare ne' ſofiſmi Curiali, o nelle equivoche quiſtioni, che ſi adopran ſoltanto da coloro, cui cale di oſcurare il vero: E mercè la grazia Divina, e i lumi dell' Eterno Pontefice, di cui ſiete il temporale Auguſto Vicario, ſono meco tutte le buone pecorelle del Cattolico Gregge perſuaſe, che vogliate imitare il voſtro Predeceſſore Paſquale Secondo, il quale dappoichè conobbe le ragio-

(1) Ad Eph. 2.

gioni dell' Imperatore Arrigo, e vide, che contrastrarle altro non era, se non cimentare il vero decoro spirituale della sua Sede, anzichè inveir contra di quello, anzichè vantar vani titoli, e pretenzioni, anzichè usar minaccie, gli rinunziò quanto di temporale dall' Impero aveva: „ Le Signorie tutte abbiam „ comandato che a Te, e al Trono fosser restituite, „ come alla tua Corona appartenenti; poichè a' Ve„ scovi unicamente appartiene disbrigarsi di ogni cura „ mondana per attendere alla spiritual cura del proprio „ gregge „ (1).

Affinchè dunque a quai labili, ed equivoche ragioni le pretenzioni della Vostra Corte poggino chiaramente veggiate, degnatevi di attenderne il filo, e vederne la verità, alla quale se l' animo vostro prestar vorrete d' ogni ambizione, e mondana gloria scevero, senza fallo conoscerete, che non che vano, ma indegno della Chiesa di Roma è ogni titolo, che vantar ella crede sul Regno di Napoli, il quale non essendole per niuna ragione giammai appartenuto, non può venirle obbligato a prestazione di sorte veruna.

Un tempo, Beatissimo Padre, appo i Vostri Predecessori furono accreditate diverse donazioni di Principi, e Sovrani. Per lunga pezza il nome del Gran Costantinc patrocinò l' errore: ma la Vostra Corte istessa ne vide indi l' insussistenza, e supprimè titolo sì vano.

Pas-

(1) *Tibi, & Regno regalia illa dimittenda præcipimus, quæ ad Regnum pertinebant; Oportet enim Episcopos sæcularibus curis expeditos, curam suorum agere Populorum*. Ep. 22. ad Henric. IV.

Paſſato l'Impero alla Stirpe Carolovingica, Carlo il Grande, e ſuoi Succeſſori „ l'Imperial titolo dal Ponte-„ fice Romano a cariſſimo prezzo comperarono (1). Contenti coſtoro di prendere un tal titolo da chiunque preſſo la credula pietà di que' tempi lo aveſſe accreditato; anzicchè eſaminare qual dritto aveſſe a poterlo dare il Vicario di Criſto, penſarono ad arricchire quella Sede, da cui lo riconoſcevano; anche affinchè per ricchezze divenutagli grata, giammai ſapeſſe rimuoverſi dalla protezione verſo de' ſuoi benefattori. Quindi gli Autori di quel tempo ci ricordano tante donazioni di Carlo Magno, di Ludovico Pio, di Carlo il Calvo, e di altri Sovrani di quella Stirpe. Succederono dappreſſo nell' Impero gli Ottoni, ed ancor di coſtoro ſi narrano le munificenze verſo la voſtra Chieſa uſate. Venne finalmente Arrigo I., e coetanei Scrittori atteſtano, che non che confermare le antiche donazioni e' volle, ma aggiugnervene delle nuove: ma poichè non ci additano codeſti Scrittori, coſa mai eglino diedero, e con quai condizioni alla S. Sede; ſe agl' Iſtorici del tempo ſtar vorremo, uopo è, che meco confeſſiate, che codeſti Principi arricchirono di parecchi beni la Voſtra Chieſa, le donarono de' Feudi; ma non mai da ciò ſeguirà, che rinunziarono a porzione de' loro Regni, e ne inveſtirono direttamente la Chieſa di Roma. Gli Autori non ſognarono di dir ciò; nè baſtevol era, che cel narraſſero, ſenza paleſarci come, e quando ciò ſi fece;

(1) *Imperatoris nomen a Præſule Sedis Apoſtolicæ ingenti prætio emerunt*. Annales Metenſ. in Car. Calvo.

ce; perocchè dalla Storia di quei Secoli manifestamente intendiamo, che il Dritto delle genti tal era eziandio allora, cosicchè il Principe non potesse senza il consenso della Nazione spogliarsi del Supremo Dominio di alcuna parte de' suoi Stati per trasferirlo altrui. Dove sono Beatissimo Padre, ne' monumenti storici di que' tempi gli atti delle Diete Nazionali, nelle quali tal traslazione venne fatta? Dunque conchiudiamo di buona fede, che altro non ebbe da que' Principi, secondo la storia Coetanea, la vostra Sede oltre al dominio utile sopra grandi tenute all'Impero appartenenti. Ma Voi mi ripigliate, che non miga dalla storia, bensì da' Diplomi apparisce la traslazione di cosiffatto Dominio, e che i Diplomi ben suppongano il consenso de' Popoli.

Di grazia, Santo Padre, ove sono codesti Diplomi? Forse quelli, che dopo il Baronio da parecchi altri Scrittori, sospetti almeno, e di poca, o niuna critica, furono prodotti? Ma vi pajon questi monumenti, sulla fede de' quali in affare di tanto momento riposa possar la Coscienza del Vicario di Cristo, l'interesse de' Sovrani? Ove mai si vide, che all' Autore, il quale produce un Diploma, e non miga all' originale si è data fede? S'egli è vero, che nell' antico archivio della vostra Mole di Adriano serbansi gli Originali di Carlo, di Ludovico, di Ottone, di Arrigo, perchè non produrli? Perchè non esporli al Corpo Diplomatico delle Nazioni, che costà risiede, e renderne incontrastabile l' autenticità? Perchè, avendoli, lasciarne le copie esposte agl' insulti della sana Critica? Perchè improntare a sì fatti Titoli qualche credito da congetture, e ripescate convenienze, an-

zi-

zichè conciliare colla veduta degli Originali alla vostra Corte a un tempo stesso e l'onore di non aver saputo mentire, e il Dritto, che da quelli le ridonda? Che anzi dee il Vicario di Gesù Cristo non solo pe' fini temporali, ma pel buon regolamento del Gregge Cristiano ciò fare; poichè conoscendo, che dallo estimarsi tai titoli vani, ed insussistenti non lieve scandalo nel petto di non pochi fedeli deriva, appartiene, incumbe al vostro Ministero: " Sottrarre „ ogni occasione di scandalo a' Cristiani, perchè opi„ nando che nella vostra Chiesa cosa vi abbia men „ che giusta, o dalla purità della fede o dalla carità „ vengano ad alienarsi (1) „. Insino a quando ciò non sarete per fare, non vogliate, Beatissimo Padre, adirarvi contra di coloro, da' quali per Cristiana giustizia pretender non dovete, che ciecamente accordino la loro credenza a copie illegali, e sprovvedute di ogni autenticità; poichè S. Fulgenzio diceva, che: " negli affari temporali giammai Cristo non pre„ cettò che abolita si fosse o mutata la regola di „ giudicar delle cose secondo i precetti della verità (2) „. Allorchè dunque all' aspetto del Mondo Cristiano ci avrete, cogli originali alla mano convin-

ti

---

(1) *Scandalum Christianis subripere, ne in Ecclesia minus justi quid timenentes, aut a Fidei puritate, aut a charitate avertantur*, S. Atto. Vercel. Serm. 25.

(2) *In humanis negotiis regulam judicandi ad veritatis normam numquam Christus vel evertere, vel immutatam jussit*. Epist. 31. ad Facund.

ci dell'autenticità de' ridetti Diplomi, allor sì immaginar potrete di poggiar sù medesimi li vantati dritti di Sovranità sopra diverse Città, che in quelle Donazioni vengono noverate; ed indi dappoichè ci avrete illuminati sulle cause, che poterono far dimendicare a' Principi l' inalienabile condizione de' Dritti del Principato, tentar potrete di convalidare con atti possessivi (che chi sa se mai trovereste) quel tanto, che ne' Diplomi vi si dona. E dopo tai cose, vestendo non miga le divise di un Sovrano, ma piuttosto quelle del primo Padre de' Poveri, del Conservatore, e Dispensatore del loro Padrimonio, drizzerete le vostre Sacre voci a' Sovrani, invitandoli per amor di Gesù Cristo a non volere rivendicar quei dritti, cui altri rinunziar non poteva; e permettervene l' uso per beneficare a' poveri, a' bisognosi, alla vedova, al pupillo, che sono i veri sudditi, che vi affidò col Vicariato l' Eterno Pontefice Gesù Cristo.

Ma che dirà mai la Santità Vostra ove vegga, che i più luminosi monumenti della Storia ismentiscono cotai Donazioni, e rovesciano direttamente co' fatti innegabili que' Titoli, che da essi la Vostra Corte desume? Che si dona da Carlo, da Ludovico, da Ottone, da Arrigo? Roma la Città, e suo Contado, la Corsica, la Sardegna, i Patrimonj Beneventano, Salernitano, Capuano, Napoletano, ed altre tante Terre, e Contadi. Il Vostro Predecessore Giovanni VIII. scriveva alla Moglie di Carlo il Calvo, affinchè l' Imperatore spedisse in Roma Soldatesca, *ut hanc terram, quæ sui Imperii Caput est, ad libertatem reducat*: Dunque Roma dopo Carlo Magno, dopo Ludovico continuava ad essere *caput Imperii Sui*,

 cioè,

cioè, dell' Imperatore. Nella ſteſſa lettera eſponendo il Papa, che ſe ſoccorſo non veniva, ſi ſarebbero impadroniti di Roma il Duca di Spoleti, ed il Marcheſe di Toſcana, aggiunge, che in tal caſo: *coacti ut ſolam vitam redimere valeamus, eis, qui nobis dominantur, ſubiiciemus*; dunque come era ſoggetto all' Imperatore, ſi ſarebbe ſoggettato a coloro, che avrebbero uſurpato Roma all' Impero, e non già alla ſua Sede. Se Ludovico aveva donato alla S. Sede il Ducato Spoletano e la Toſcana, come dice il Papa, che ſarebbe divenuto ſuddito di coloro, che tal Ducato, e tal Marcheſato poſſedevano? Ma laſciam ciocchè al noſtro Regno non ſi appartiene. Appena Arrigo fu informato nell' Anno 1022. delle conquiſte de' Normanni, temè, dice l' Oſtiene (1), che *amiſſa Apulia, ac Principatu, Romam quoque ni maturaret, ac per hoc Italiam totam conſequerentur ſibi, & in proximo amittendam*. Temeva di perder Roma, l'Italia, il Principato di Benevento, e Capua, e la Puglia. Ma s'egli col ſuo Diploma nel 1014., circa otto anni prima dell'epoca, di cui l' Oſtienſe ragiona, aveva alla voſtra Sede donato Roma, tutt' i Contadi dell' Italia, il Principato di Capua, di Salerno, e di Benevento, che comprendevano gran parte del noſtro Regno, come poi temeva di perderli egli, e non diceva, che avrebbe quelli perduti la voſtra Sede?

Da Epidanno ne' ſuoi Annali ſappiamo, che Arrigo
„ Troja, Capua, Salerno, Napoli Città al ſuo Im-
„ pero appartenenti, e che a lui ribellate, eranſi date
„ a'

(1) Chron. Caſ. l. 2. c. 3.

„ a' Greci, obbligolle alla resa (1) „; eran dunque cotai Città anche dopo la sua donazione considerate come *Urbes Imperii sui*. Presso Pietro Diacono nel suo Registro troviamo un Diploma di Arrigo dato ne 1022., cioè otto anni dopo la pretesa Donazione, col quale concede a Pandulfo, e Giovanni di lui Figlio il Principato di Capua: *Principatum Capuæ cum omnibus ad eam pertinentibus*. Il teste citato Epidanno sotto lo stesso anno 1022. ci ricorda l'entrata di Arrigo, iu Benevento, e'l riacquisto da quegli fatto di Troja, Napoli, Capua, e Salerno. Dell'Imperatore Arrigo III. nel 1047. ci narra l'Abbate Uspergense, che riacquistò alla divozione dell'Impero non poche Castella, ch'eransene ribellate, ed indi inviò in Roma due Vescovi per esiggere il danaro, che da quella Città eragli dovuto. Tutti questi, ed altri ben molti fatti costantissimi, che troviamo presso gli Autori coetanei, e per niun modo sospetti, e che per brevità tralascio, ci mostrano ad evidenza, che la maggior parte di que' Ducati, Contadi, Terre, ed altro, che nelle Donazioni di Carlo, Ludovico, Ottone, ed Arrigo sono comprese, tanto era lungi, che alla Chiesa di Roma fosser soggette, che in un epoca ben posteriore a quella de' vantati Diplomi, all' Impero tuttavia si appartenevano, e l'Imperatore sovranamente ne disponeva. Ove dunque voglia la S. Sede secondare i dettami della verità, uopo è che confessi, o che tai vanta-

(1) *Trojam, Capuam, Salernum, Neapolim Urbes Imperii sui, ad Græcos deficientes, ad deditionem coegit*. In anno 1022.

ti Diplomi di Donazioni mai non esisterono, o che se mai ci furono, non parlano affatto di dominio alto, e diretto su i luoghi, de' quali fan menzione; ma bensì del dominio utile, e Feudale. Sarebbe questa, Beatissimo Padre, la più equa interpetrazione, che per rispetto alla vostra S. Sede ammetter si potrebbe nelle circostanze di trovarsi li Diplomi di Donazioni totalmente smentiti dal fatto: benchè altri, usando di quella libertà, che dalla sana critica viene autorizzata, conchiuder potrebbe, che sien falsi que' Diplomi, cui manifestamente contradice la Storia.

Ma siccome non pretendo io di contender col Vicario di Cristo, così credo pur troppo ragionevole lasciar da banda ogni altra illazione, che dalle testimonianze della Storia trar potrei intorno alla supposta condizione de' vantati Diplomi; e sul cammino della più rigorosa verità mostrarvene l'inconseguenza, anche dappoichè per veri, ed autentici si avessero. Diffatti se mai conciliar si volesse co' fatti della Storia la verità di tai Diplomi, dir si dovrebbe, che gl' Imperatori avendo alla Vostra S. Sede unicamente conceduto l'utile dominio di alcune Terre, Città, ed altro, ne avessero non di meno serbato loro l'alto, e diretto dominio: In tal modo intender si potrebbe in che guisa vi esercitasser dritti Imperiali, anche dappoichè l'ebber concedute alla Chiesa di Roma. Ma ciò posto, patentemente ne seguirebbe, che non mai la Vostra Sede in virtù di tali Donazioni o acquistò, o ebbe diretto, ed alto Dominio sopra qualunque de' luoghi nelle Donazioni noverati. Ed affinchè vogliate rendervi a tal legittima conseguenza, dopo gli addotti argomenti vi piaccia ravvisarlo di una manie-

ra del tutto decisiva in una lettera di una Papa vostro Predecessore, ed acerrimo difensore de' Dritti della Sede Romana, qual fu Pasquale II. E perchè intender possiate un' argomento di sì evidente dimostrazione, recatevi alla memoria le circostanze di que' tempi. Pretendeva l'Imperatore Arrigo IV., che non meno il Papa, che i Vescovi tutti de' suoi Dominj prender dovessero l' Investitura dall' Impero come suoi Feudatarii: mal' soffriva il Papa cotal polizia, talchè a grandi questioni, come ognun sa, si venne. La gran ragione, che in suo favore dall' Imperatore si recava, tutta raggiravasi intorno al possesso, nel quale così la Chiesa Romana, come tante altre dell' Impero erano di beni Feudali: e poichè il Codice Feudale aveva stabilito, che ogni Feudatario ricever dovesse dall' Imperatore l' Investitura con tutte quelle condizioni, che una tal polizia si aveva; perciò i Vescovi non potevan dispensarsi dalle ragioni d' Investitura de' Feudi, che possedevano nelle respettive loro Chiese. Ben intese Pasquale II. la forza di questa ragione, che non poteasi, cioè, da chi Feudi aveva, o che laico e' fosse, o che Chiesiastico, ricusare un tal dovere dalle Leggi Feudali universalmente stabilito; e come quegli, che valutava la libertà della Chiesa, e 'l decoro Spirituale della sua S. Sede al di sopra di qualunque terreno patrimonio, armato della generosità degna del Successore di Pietro, il quale: " di
" buon grado rinunziò al mondo e alle sue ricchez-
" ze, le medesime fuggendo, per seguir da povero un
" Maestro povero (1) ": rinunziò all' Imperatore quan-

(1) *Mundo, ac divitiis suis ultro se abdicavit, ab ei-*

quanto dall' Impero la sua Chiesa ottenuto avea, per non venir a riceverne l'Investitura, e prestar per tai fondi Feudali giuramento, e ligio omaggio all' Imperatore, e altrettando a' Vescovi dell' Imperò precettò: „ Le Signorie che alla Chiesa donarono „ Carlo, Ludovico, Ottone, e gli altri tuoi Prede„ cessori, abbiam ordinato che a Te, e al Trono ve„ nisser rinunziate (1) „ : Piacciavi, Santo Padre, di meco riflettere su tal memoranda azione d' un vostro Predecessore. Se la Chiesa di Roma posseduto avesse le Città, i Contadi, le Terre alla medesima donate dagl' Imperatori predecessori di Arrigo IV. con dominio alto, e diretto, allorchè per la ragion Feudale dal Papa l' Imperatore pretendeva, che ancor egli alla Investitura avesse soggiaciuto, facilmente avrebbe potuto, anzi dovuto rispondere, che la sua Sede non era miga vassalla, o Feudataria, ma assoluta padrona di tai beni; e che in conseguenza non era il Pontefice di Roma tenuto a prenderne Investitura dall' Impero: Ma il Papa ciò non rispose, e contentossi anzi di rinunziare; poichè vide, che ritenendo tai beni, sfuggir non poteva di prenderne l' investitura; dunque era egli convinto, e con lui la Chiesa Romana, che di tutti i beni, de' quali era stata

---

eisque prorsus abhorruit, pauperem Magistrum pauper sequutus S. Leo. Hom. 31.

(1) *Tibi, & Regno Regalia illa dimittenda præcipimus, quæ ad Regnum pertinebant tempore Caroli, Ludovici, Ottonis, & cæterorum Prædecessorum tuorum.* Epist. 22. ad Henric.

ſtata doviziosamente arricchita dagl' Imperatori Ella non ne aveva, ſe nonchè l'utile, e Feudatario dominio. La conſequenza è cotanto chiara, che non potrà non convincere il Vicario di Gesù Criſto.

Se dunque tal'era il ſentimento della Voſtra Sede; ſe fin'a queſta età le Donazioni de' Ceſari non ſi credeva, che aveſſer trasferito nella Voſtra Chieſa quell' alto, e diretto dominio, che giammai non le fu, nè eſſer poteale dall'Imperatore comunicato; convenite pur meco Beatiſſimo Padre per amore di quel Vero, ch' eſſer dee la guida del Vicario di Criſto, che dappoichè accordar ſi voleſſe qualche fede a i Diplomi de' Principi, dalla Voſtra Chieſa vantati, non mai ne ſeguirebbe, che de' luoghi in quelli noverati, ne aveſſe ella avuto altro dominio, fuorchè l'utile, e'l Feudale.

Che ſe, Beatiſſimo Padre, tal'era la condizione de' beni della Voſtra Chieſa, allorchè vennero li Normanni, e colle armi alla mano invitati dalle Popolazioni della Puglia, e della Calabria, conquiſtarono tali luoghi, confeſſar dovremo, che queſte principali porzioni di ciò, che poi formò il Regno di Napoli, parte all'Imperatore di Occidente, parte a quelle di Oriente in ſovrano dominio appartenevano: Se ciò era, come mai la Chieſa di Roma le diè a Normanni in Feudo? Niun dà quel, che non ha, è un vecchio aſſioma conteſtato dal Codice della ragione. O la voſtra Chieſa aveva de' Feudi ne' luoghi del Regno di Napoli dall'Imperatore dell'Occidente, o da quello di Oriente: O aveva Ella de' beni Patrimoniali, dalla pietà de' Principi non men, che da' privati offerti alla Tomba de' SS. Apoſtoli. Ma

se mai beni di tal natura ella aveva, come poteva in sovrana ragione disporne? Come concedeva ella in Feudo ciocchè al più in qualità di Feudataria soltanto possedeva? Per qual nuovo dritto disponeva Ella de' Contadi, Ducati, e Terre, che all' uno de' due Imperi direttamente appartenevano, in altrui beneficio? O dunque dir dovremo, che giammai ciò avvenne; ovvero ravvisar ci conviene ne' Successori di Pietro gli usurpatori de' dritti Imperiali (ciocchè esser vuò alieno dal crederlo), i quali dato avessero ciò, che loro non era, o che dar non potevano. Che se poi usar si voglia della più equa interpetrazione verso una Sede Santa, al più dir si potrà, che avessero li Papi vostri Predecessori rinunziato a' Conquistatori Normanni ciò, che aveva la loro Chiesa in Feudo dall' Impero ottenuto; rimanendo a' Conquistatori medesimi il peso di ottenerne l' Investitura dagli Imperatori, a i quali il Dritto eminente, e diretto ne apparteneva.

Diffatti da Leone Ostiense, Autore, come ognun sa, troppo divoto della Vostra S. Sede, e de' dritti di quella, chiaramente si attesta, che l' Imperatore Arrigo II. diè a' Normanni l' Investitura di tutto ciò, che avean essi le armi alla mano conquistato nella Puglia, sotto il qual nome allora comprendevasi la miglior parte del Regno poi detto di Napoli. Dippiù l' istesso Imperatore diè a' medesimi l' altra Investitura di tutte le Terre appartenenti all' antico Ducato ed indi Principato Beneventano. Eccone la testimonianza, di cui non può desiderarsi la più chiara: " A Drogone dell' Apulia, ed a Rainulfo di „ Aversa Conti, com' eglino gli si presentarono con of-

„ fer-

„ ferte di danaro, e cavalli, Arrigo diè l'Investitura „ di tutte le Terre, che possedevano; E di più tutto „ il Beneventano Principato confermato avendo a' „ Normanni, sen ritornò di là da' monti " (1). E il Diploma di codesta Investitura vien registrato nel Registro di Pietro Diacono sotto il numero 134.. L'Abbate Uspergense altrettanto riferisce, parlando dello stesso Imperatore Arrigo II. nel 1047., cioè, che venuto in Regno: *Duces Normannos constituit*. Dunque l'Investitura delle Terre da' Normanni conquistate e del titolo Ducale fu loro data dall'Imperatore. Dunque l'alto Dominio di quelle all'Impero si apparteneva. E quì riflетter dovete, Beatissimo Padre, alle circostanze, che accompagnarono l'Investitura a' Normanni dall' Imperatore conceduta. Sapete voi chi vi era presente? Chi ad un tal'atto assistè? Non men che lo stesso Papa Clemente II., il quale si recò con Arrigo in Capua, ove quell'atto seguì. E sia possibile, Santo Padre, che un Pontefice così zelante de' dritti della sua Chiesa, vedendo che i Normanni domandavano dall'Imperatore Investitura di ciò, che alla sua Chiesa in ragion sovrana apparteneva; vedendo, che di tai luoghi l'Imperatore indipendentemente da lui dispo-

(1) *Drogoni Apuliæ, & Rainulpho Aversæ Comitibus Henricus ad se convenientibus, & equos illi plurimos, & pecuniam maximam offerentibus, universam, quam tunc tenebant terram, Imperiali Investitura firmavit. Cunctamque Beneventanam Terram Normannis auctoritate sua confirmans, ultra Montes est reversus.* Leo Hosti. Chr. lib. 2. Cap. 80.

ſponeva, non avrebbe riclamato? Egli non riclamò, anzi colla ſua preſenza autenticò un' atto, il quale vi fa ad evidenza conoſcere, che giammai la Chieſa di Roma eraſi non creduta Sovrana, e che anzi riconoſceva nel ſolo Imperatore il diretto, e Sovrano Padrone de' luoghi da' Normanni conquiſtati. Nè creder vogliate, che di unico e ſolitario eſempio cotal fatto ſia, perciocchè quanto co' Normanni alla preſenza del Papa fatto aveva Arrigo II., dando loro l' Inveſtitura, altrettanto un Secolo appreſſo eziandìo fece l'Imperatore Lotario III. ſotto gli occhi di Papa Innocenzo II. Queſti eſſendoſi recato nella Francia, e di là tornato coll'Imperator Lotario a danni di Ruggieri Re primo di queſto nome, toſtochè l'Imperatore ebbe meſſo in fuga Rugieri, diè l' Inveſtitura del Regno al Conte Rainone uno de' ſuoi famigliari (1). Innocenzo II. era uomo di grandiſſimo coraggio, quale cel moſtrano le ſue geſta; perchè dunque non ſi oppoſe a Lotario, che di ſua propria autorità inveſtiva il Conte Rainone di un Regno, che in ragion ſovrana alla Sede di Roma apparteneva? E ben far lo poteva, ancorchè tenuiſſimo dritto aveſſe creduto avervi; poichè Lotario dalla mano dello ſteſſo Innocenzo era ſtato da ſemplice Duca di Saſſonia elevato al titolo Imperiale. Perchè dunque non-che

(1) *Ad cujus gubernationem Lotharius, re confecta, diſcedens, Rainonem Comitem ex ſuis familiaribus reliquit, eique totum Ducatum attribuit.* Collenut. *Lib.*3. E lo ſteſſo riferiſce l' antico Autore della Vita d' Innocenzo II. *ap. Murat. Antiq. Italicar. to.* 7.

che non si oppose, ma per legittimo riconobbe un tal atto, se non perchè la Chiesa Romana era tuttavia nel Secolo XII. persuasa che l'alto dominio del Regno sempremai presso l'Impero era rimaso, nè giammai erasi alla S.Sede potuto a verun patto trasferire? Cotai fatti, Beatissimo Padre, sono decisivi.

Se dunque dir si voglia che i Papi dieder mai cosa veruna a' Normanni, altro per somma condiscendenza ciò esser non potè, se non peravventura una qualunque Cessione dell'utile loro dominio (se pur ve lo avevano) di porzion delle Terre da' Normanni conquistate, e che all'Impero direttamente si appartenevano: Ma se mai tal fosse stata la Donazione, che a' Normanni fe' il Papa, quali dritti potrà cotal Cessione produrre per la Vostra Santa Sede? Il Vassallo non potè giammai altrui rinunziare il Feudo senza l'espresso permesso del diretto Padrone. Il Vassallo rinunziante non può sul Rinunziatario serbarsi verun Dritto eminente; giacchè la sua rinunzia altro non è, che una vera *Abdicazione*, in seguela della quale il Rinunziatario da lui non già, ma dal diretto Padrone il Feudo riconosce, e da quegli lo rileva.

Or di tal brev'esame veggiamone di grazia le spontanee conseguenze. Allorchè i Normanni cominciarono a conquistar le Terre del Regno di Napoli, parte di quelle all'Imperatore di Oriente, parte a quello di Occidente apparteneva. Le Donazioni, che di molte Terre avevan ricevute dall'Imperial munificenza i Papi, non avevano altro dritto acquistato alla Chiesa Romana oltre all'utile dominio. I Normanni gran parte conquistarono del Regno, posseduta da' Longobardi soggetti all'Impero Occidentale, gran parte anche

che della Calabria, e delle marittime coſtiere, tuttavia appartenenti all' Imperator d' Oriente: Che diè loro adunque, o dar poteva la voſtra S. Sede? Quel dominio forſe, che ad uno de' due Imperi ſi apparteneva? Cedè loro la ragion Feudale, che forſe sulle Terre conquiſtate da' Normanni in virtù delle preteſe Donazioni vantava? Comunque vogliate interpetrare o la Storia, o i Diplomi, ſempre imbatter vi dovrete in una delle due conſeguenze, o che i Papi diedero ciò che non avevano, o che diedero ciò, che di conſenſo dell' Imperatore dar potevano, cedendo, cioè, e rinunziando alla qualità Feudataria, che ſulle Terre in quiſtione pretender potevano i Papi. Da ogni una non però delle due conſeguenze ne deriva, che niun Dominio rimaſe preſſo la Chieſa di Roma ſopra quelle Terre, poichè o mai lo aveva poſſeduto; o ſe mai ne aveva poſſeduto un utile dominio, di queſto eziandio ſi ſpogliò in favore de' Normanni, ben inteſo, che doveſſe preſtarvi il ſuo conſenſo l' Imperatore, dal quale diffatti i Normanni ne chieſero, ed ottennero l' Inveſtitura.

Se queſta è, Beatiſſimo Padre, la verità della Storia, eſaminata al lume della ſana Logica, convenite pur meco ſull' error manifeſto, che ingombrò l' animo voſtro, allorchè credeſte, che alla voſtra Chieſa l' alto dominio di queſto Regno ſi apparteneſſe, fondandovi o ſull' equivoca qualità de' Diplomi, o su l' immaginaria infeudazione fattane da codeſta Corte, che niun dritto aver vi poteva. Ed avendo conoſciuto, che o giammai quelle Donazioni non eſiſterono, o eſiſtendo, non avevan prodotto alla voſtra Chieſa un Dominio inſeparabile dall' Impero, ed incomunicabile a' Vaſ-

a' Vassalli; candidamente confessate che non mai dar poteste a' Normanni quel, che o Voi non avevate, o avendo in qualità di Feudatario vi apparteneva; e quindi rendetevi alle sacre voci della verità, e confessate con S. Girolamo, che *veritatis tanto suffulti lumine, nullus negari debet aditus rationi, quin præconceptos errores fugare studeat, & veritatem ipsam sincero corde, atque ore profiteri*.

Poichè non però nulla ommettere io vuò, che scemar possa il peso delle additate ragioni, o ingombrar la verità presso l'animo vostro, non tralascerò di richiamare all'esame qualche monumento, che par che in apparenza favorisca le pretensioni della Vostra Corte. Tai sono i Monumenti delle Investiture, che si dicono da' vostri Predecessori date a i Normanni: Tali le formole de' giuramenti, e ligio omaggio, da quelli alla vostra Sede prestati pe' pretesi Feudi loro loro concessi. Tali le diverse operazioni da' vostri Predecessori or contro, ora in favore de' già detti Normanni fatte. Esaminiamo una per cadauna codeste ragioni, e vediamone con sincerità, e senza spirito contenzioso il peso, e 'l valore.

E cominciando da tempi di Leone IX. presso Wiberto Arcidiacono dello stesso Leone nella Chiesa di Tullo, e coetaneo Scrittore della Vita di codesto Papa, ed anche presso il Cardinal di Aragona in una Vita dello stesso Leone IX. compilata sulle memorie dell'Archivio Vaticano, leggiamo, che questo Vostro Predecessore il primo ad opporsi alle conquiste de' Normanni, non mai con quella Nazione la ebbe, perchè aveva conquistato la Puglia, e la Calabria, o credè, che tai conquiste si fosser fatte sopra i beni ap-

par-

partenenti al dominio della Chiesa Romana: ma sibbene contro a' Normanni si mosse, dappoichè quelli avendo tentato di occupare il Territorio Beneventano, que' di Benevento ebbero a lui ricorso, e con sollenne dichiarazione si diedero nelle mani del Papa, offrendo il Territorio Beneventano a S. Pietro. Ecco le parole del detto coetaneo Scrittore: " Intanto la fortissima nazione de' Normanni, che dall' invasione de' Greci sottratte aveva la Puglia, e la Calabria, tentò l' acquisto di Benevento. Per la qual cosa di grave timore ingombri li Beneventani ebber ricorso a Papa Leone, affinchè si compiacesse prenderne la difesa, e soccorrerli contra de' Normanni; perchè con pubblico documento di obblazione li Beneventani offrirono Benevento a S. Pietro, ed all' Apostolica Sede, dandoglielo nelle mani; e per tal modo ottennero che il Papa si occupasse della loro difesa " (1). Riflettete di grazia sull' addotta testimonianza. Si dice, che i Normanni non avean usurpata la Puglia, e la Calabria alla

---

(1) *Interea Normannorum fortissima Gens, quæ Apuliam, & Calabriam ab invasione Græcorum liberaverat, Beneventum invadere attemptavit: Ea propter timore nimio perterriti ad Dominum Papam Leonem Beneventani accessere, ut ejus defensionem, & auxilium contra Normannos ipsos mererentur habere; unde factum est quod per offertionis Chartulam Beneventum Beato Petro, & Apostolicæ Sedi tradentes, ab eodem Pontifice protectionis auxilium impetrarunt.* Leon. IX. Vita ap. Murator. Ib.

alla S. Sede, ma aveanle liberate *ab invaſione Græcorum*; dunque per legittimo dritto di Guerra chiamati dalle Nazioni indigene avevan eſſi que' tai luoghi conquiſtati: Papa Leone non ſi dice, che contro i Normanni moveſſe guerra per tali conquiſte: Che anzi neppure per l' invaſione da' Normanni tentata ſul Territorio Beneventano, perciocchè il Papa prende parte alle ragioni di codeſto Territorio, dappoichè *per offertionis Chartulam* i Beneventani ſoggettarono la Città di Benevento a S. Pietro. Dunque neppur queſta ſino a que' tempi alla S. Sede ſi apparteneva; ciocchè ad evidenza moſtra qual conto la Santità Voſtra debba avere del vantato cambio di Bamberga, e della preteſa conceſſione dell' Imperadore Arrigo I., per la quale diceſi data Benevento alla S. Sede nell' anno 1014., quandocchè circa 40. anni dopo, ne' tempi cioè di Leone IX., un Autore di quell' età ci aſſicura, che quel Papa ne preſe la difeſa, dappoichè gli fu offerta da' Beneventani iſteſſi; offerta, che niun valore per altro aver poteva, giacchè per niun modo i Beneventani ſudditi dell' Impero Occidentale, diſpor potevano di ciò, che loro non apparteneva. Scrive S. Leone una lettera all'Imperatore di Coſtantinopoli, implorandone il ſoccorſo contra de' Normanni, nè giammai in quella di altro ſi lagna, ſe non della poca loro ubbidienza, e della pertinacia, che avevan moſtrata contro le ſue ammonizioni, le quali tendevano a rimuoverli dalla conquiſta di Benevento, come quello, che dopo l' anzidetta illegittima *Offertionis Chartula*, ſecondo la mente di Papa Leone, era di già divenuta una Terra di S. Pietro. *Interea* (così nella diviſata lettera all' Imperatore) *nobis*

bis eorum pertinaciam frangere tentantibus, & illis ex adverso omnem subjectionem ficte pollicentibus, repentino impetu Comitatum nostrum aggrediuntur. Riflettete al *Comitatum nostrum*, così chiama S. Leone ciocchè alla Chiesa Romana appartener credeva, ed è troppo noto, che la ragion di Contado per que' dì non portava seco se non la qualità di util padrone, o sia Feudatario.

Fin qui, Beatissimo Padre, altro io non veggo, se non dritto di Guerra nell' acquisto da' Normanni fatto della Puglia, e della Calabria, colle loro armi liberate dall' invasione de' Greci. Più: l' uso delle Armi così Spirituali, che temporali da S. Leone impiegate contro di quelli, come usurpatori del Territorio Beneventano, il quale apparteneva alla Sede Romana per un titolo troppo vano, per non dir vituperoso, qual' era quello di un' offerta fattale da' Vassalli dell' Imperatore di un tenimento appartenente all' Impero. Or chi mai, domando io, vantar potea un dritto legittimo sul Territorio Beneventano i Normanni, o S. Leone? I Normanni dall' Imperatore Arrigo II. diretto Padrone di quel Territorio n' erano stati pochi anni prima confermati nel possesso, ed alla presenza del Papa investiti, secondo il sullodato passaggio di Leone Ostiense. *Cunctamque Beneventanam Terram Normannis auctoritate sua confirmans.* San Leone circa sei anni dopo vi aveva acquistato quel Dritto (se lice abbusar di questa voce), che comunicar possono li sudditi, allorchè danno altrui senza il consenso del legittimo, e diretto Padrone ciocchè a quello appartiene. Chi era dunque l' invasore del Territorio Beneventano i Normanni, o il Papa? Giudi-

dicatelo voi, Beatissimo Padre, e vedete al tempo istesso qual dritto sulle loro conquiste i Normanni ebbero, quale il Papa; e che mai i Normanni conquistatori, forniti del Dritto, che loro acquistato aveva l' Investitura del legittimo Padrone, sperar potevano dal Papa.

Or in tale stato di cose prende S. Leone le armi, e con esempio del tutto nuovo fa comparire il Vicario di Cristo a capo di formidabile armata, risoluto di non ascoltare le generose offerte della Nazione conquistatrice, che voleva del tutto bandita dal Regno. Dopo sanguinoso combattimento, la vittoria per li Normanni si dichiara; e rotto l' Esercito Pontificio, ed abbandonato il Papa dalla maggior parte de' Duci, che raccomandarono alla fuga la loro salvezza, cade ancor egli nelle mani de' Vincitori Normanni. Potevan quegli usar sopra di lui de' dritti del Vincitore, soprattutto ove di tanta ferocia fossero stati, di quanta a noi l' han dipinti alcuni invidiosi Scrittori de' tempi appresso: ma ben lungi da ciò, ecco come Guglielmo Apulo nel suo Poema, scritto sotto gli auspicii di Papa Urbano II., un tal fatto ci descrive.

„ Questi la Normanna gente a ginocchi venera,
„ Perdon chiedendo; e genuflessi benignamente il
„ Papa
„ Accoglie: Ciascun baci a' suoi piedi porge,
„ Ed egli con amiche voci quelli ammonisce, e
„ benedice (1).

C Ed

„ (1) *Hunc genibus flexis Normannica gens venera-*
„ *ratur* „ *De-*

Ed il ſopracitato Scrittore della Vita di S. Leone così conchiude, dopo aver narrato l' eſito della Battaglia data dal Papa: *Ferociſſima vero gens Normannorum, crudelitate depoſita, Populos, quibus cohabitabat, ex tunc amicabilius tractavit, ac venerabili Papæ quoad vixit in omni ſubjectione fideliter deſervivit*. Nè dunque Guglielmo Apulo, nè Guitberto, nè altro Autore coetaneo ci parla in diverſa guiſa de' Normanni. Che anzi ſe aſcoltar vogliamo il Monaco Benedettino Goffredo Malaterra nel ſuo libro primo della Storia Sicula, il Papa *ambitione captus* per *iſpirito di ambizione* una tal Guerra intrapreſe, ingannato da alcuni Puglieſi, i quali per mezzo di occulti Meſſi aveangli fatto credere, che la Puglia foſſe di dritto della Chieſa Romana.

Or ciò poſto, Leone dar non poteva a' Normanni ciò, che avean quelli acquiſtato colle Armi, e col dritto, che mediante l' Inveſtitura ne aveano ottenuto dall' Imperatore Arrigo II. E ſe mai da lui i Normanni cos' alcuna preteſero, altro non fu, ſecondo ſcrive il detto Malaterra, ſe non che *veniam, & benedictionem ejus*, il perdono delle colpe, e la ſua paſtoral benedizione.

Succeduto nella voſtra S. Sede Papa Nicolò II., ſiccome rileviamo dall' antico Autore della ſua Vita preſſo

„ *Depoſcens veniam: curvatos Papa benigne*
„ *Suſcipit, oſcula dant pedibus communiter omnes,*
„ *Vocibus ille piis hos admonet, ac benedicit*. De Rebus Norman. ap. Murator. Rer. Ital. to. 5.

ſo il Muratori (1), mentre veniva dalle fazioni della Città di Roma minacciato, i Normanni gli ſi offrirono, affinchè calando egli nella Puglia, *ſatisfactione ſuſcepta, eos Eccleſiæ Dei reconciliare deberet*; eran dunque ſeparati dalla Chieſiaſtica comunione: ma perchè mai? Lo addita l' iſteſſo Autore: *Accedentes itaque Normanni ad ipſius præſentiam, & reſtitutis omnibus Terris Beati Petri, quas abſtulerant . . . a vinculo excommunicationis eos abſolvit*. La cagione adunque, per cui erano i Normanni ſoggiaciuti alla Scomunica non fu miga per le Terre della Puglia, e Calabria, che avevan conquiſtate; nè perchè di quelle non ne avevano riconoſciuto l' alto dominio preſſo la Chieſa Romana; ma bensì dacchè una colle altre avevan parimenti occupate le Terre, e i poderi dell' antico Patrimonio, che la Chieſa di Roma nella Calabria aveva, Patrimonio, che per donazione sì de' Principi, sì de' privati ella poſſedeva non già in qualità di Sovrana, ma ſecondo i dritti di quel poſſeſſo legale, che alla Chieſa appartener poteva. E ſe dappoichè i Normanni reſtituirono alla S. Sede *tutte le terre del Patrimonio*, furono aſſoluti da ogn' interdetto, rimanendo nulla di meno nel poſſeſſo della Puglia, e della Calabria, la Puglia, e la Calabria non eran dunque terre *Beati Petri*; poichè lo Storico dice, che *tutte le terre di S. Pietro* reſtituite furono al Papa.

Papa S. Gregorio VII. per isfuggire le armi di Arrigo ſi reca in Benevento, e poichè la trova da Roberto

C 2 Gui-

(1) *Rer. ital. Tom. III.*

Guiſcardo cinta di aſſedio, egli il Papa, che credeva di aver dritto su quella Città, ripetendolo peravventura dalla ſopramentovata volontaria, ma illegittima obblazione, che i Beneventani ne avean fatto alla Chieſa Romana, ſe ne querela col Duce Normanno; il quale „ affin d'ottener perdono di codeſta preteſa colpa, in „ Roma ſi conduce, e ſupplichevole imprime baci filiali „ a i piedi del Papa, dal quale accolto, e recatos' in „ mezzo il libro de' Vangeli, il Duce giura che men„ tre ſarebb' egli viſſuto, illeſi avrebbe ſerbati li Drit„ ti della Santa Chieſa, cui il Mondo tutto ſoggia„ ce (1) „. Fin quì nè il Papa ſi querela con Roberto degli acquiſti della Puglia, e Calabria dal medeſimo fatti, nè eſigge giuramento per cotai acquiſti: E ſe mai Roberto un giuramento gli preſta, era queſto diretto a ſoſtenere *jura Eccleſiæ Sanctæ*, della libertà, cioè, della Chieſa, per la quale, e non già per altro i gravi litigj, e le manifeſte inimicizie tra Arrigo, e 'l Papa erano ſorte. Ma qual fu di queſto giuramento la ragione? Piacciavi aſcoltarla dallo ſteſſo Autore: „ Si diceva che il Papa a Roberto promeſſa „ aveſſe la Corona dell' Impero, perciocchè Arrigo „ era

(1) *Veniam Robertus ut hujus impetret offenſæ, Papæ properavit ad Urbem, ſupplicat, & pedibus dans oscula patris ſuſcipitur . . . allatus liber eſt Evangeliorum: Dux Papæ jurat, fuerit dum vita ſuperſtes obſervaturum fidei ſe jura perennis Eccleſiæ Sanctæ, totus cui ſubjacet Orbis.* Gugliel. Apul. lib. IV. ap. Murat. ib.

„ era ſtato da lui condennato (1) „. Giura dunque il Duce Normanno di ſoſtenere *jura Eccleſiæ*, non già perchè Feudatario di quella, non perchè aveva da quella cos' alcuna ricevuto; ma perciocchè aveagli il Papa promeſſa la Corona di Re de' Romani. Diffatti animato da tai ſperanze Roberto trae di Roma (ove aſſediato ſi teneva da Arrigo) e ſeco il Papa conduce glorioſamente in Salerno; rimanendo ſempremai alla Chieſa Romana divoto, come quegli, che ſperava o per se, o pe' ſuoi Succeſſori, mercè i favori del Papa, la Corona di Re de' Romani. Quindi ci narra lo ſteſſo Guglielmo Apulo, che Roberto pria di prendere la ſpedizione per Durazzo: *Jus proprium Latii totius, & Appula quæque cum Calabris, Siculis loca Dux dat habenda Rogero, Roberto Comiti committitur, atque Girardo . . hos rogat, ut Papæ ſolatia ſi qua valebunt, non adhibere negent*. Oſſervate di grazia, che il Duce laſcia a Rugieri il proprio dominio del Lazio, della Puglia, Calabria, e Sicilia: *jus proprium Latii, Apuliæ, Calabriæ, Siciliæ*, e non già il Dritto, che da altri riconoſceva, come avrebbe dovuto chiamarlo, se lo aveſſe riconoſciuto dalle mani della S. Sede. Prega egli sì Rugieri, sì Roberto Conte, e Gerardo a ſoccorrere il Papa, in termini non però, che non miga obbligazione di vaſſallaggio, ma sì bene un' atto di pietà manifeſtamente additano.

Veniva da Arrigo moleſtato Papa Paſquale II. . I Ro-

 ma-

(1) *Romani Regni ſibi* (cioè a Roberto) *promiſiſſe coronam Papa ferebatur, quia Rex Henricus ab illo damnatus fuerat*. Id. ib.

mani erano in gravissime angustie, ed (al riferire di un Autore coetaneo della di lui Vita presso il Cardinale di Aragona) avendo avuto a lui ricorso: „Di-
„ cevan che mancando il danaro, si sarebbe prov-
„ veduto coll'oro, ed argento della Città: E men-
„ tre in tali angustie trovavansi, gli Ambasciatori
„ del Conte Rugieri giungono in Roma, entrano
„ nella Romana Curia, s'inchinano al Papa, e risa-
„ lutati offrono a' suoi piedi mille oncie di oro, cioc-
„ chè con tanta tenerezza fu ricevuto, con quanta op-
„ portunità era tal soccorso arrivato „ (1). Non si ordina, nè si chiama dal Papa il Conte Rugieri a prestargli soccorso per titolo di obbligazione, come sarebbe convenuto, ove fosse stato il Conte un Feudatario della Chiesa. Non manda quegli danaro, perchè richiesto, o perchè lo doveva qual Vassallo del Papa; ma spontaneamente, e per un' atto di mera Divozione: *id tam devote susceptum est*; così si spiega l' Autore di quel tempo.

E venendo finalmente a Rugieri Re sono pur troppo manifesti i fatti della Storia coetanea al proposito del controverso articolo: nè io vuò da altri ripeterne le testimonianze, se non dall' Abbate del Telesino Ceno-

(1) *Dicebant si pecuniæ desunt, auro, argentoque subveniemus. Dumque hujus dispositionis acriter angeretur utrinque, legati Roggerii in Urbem veniunt, Curiam intrant, ... Papam salutant, & resalutati, inclinati ad pedes ejus posuerunt auri uncias Mille; id tam devote susceptum est, quam opportune mandatum*. In Vita Pasch. II. Ibid.

nobio Aleſſandro, che vivendo tuttavia Rugieri Re, ſcriſſe le geſta di queſto Sovrano. L'autorità di uno ſcrittore per età contemporaneo, e per profeſſione Abbate di un Moniſtero Benedettino, e quindi divoto alla S. Sede, ci ſottrae ad ogni dubbio rapporto a quanto egli riſcriſce.

Narra egli dunque che Rugieri informato dell' odio, che contro lui aveva Papa Innocenzio II. concepito, mandò gli ambaſciatori, " pregandolo che non voleſſe la „ Chieſa di Roma opporſi al poſſeſſo, ch' egli anda- „ va a prendere del Dominio, e del Ducato, che per „ TITOLO EREDITARIO gli ſpettava; perocchè „ per quanto l' equità avrebbe permeſſo, non avrebb' „ egli mancato di ſecondarlo, ed ubbidirlo pe' titoli „ del Ducato " (1). Dunque Rugieri riconoſceva il Regno non già dalle mani della Chieſa di Roma, ma *generis jure*, qual retaggio de' ſuoi maggiori, che colle armi aveanlo acquiſtato, e a' quali gl' Imperatori aveanlo colle Inveſtiture legittimamente confermato: Nè il Papa a tal legale poſſeſſo ſi opponeva; ma ſibbene Rugieri perſeguitava, come quegli, che le parti difendeva dell' Antipapa Anacleto.

Ma più che altro ci fa toccar co' mano lo ſtato de' dritti di Rugieri, e l' idea della Nazione, il fatto

(1) *Orans ut non ab Eccleſia Dominatum, Ducalemq. honorem, generis jure ſibi competentem, conſcendere prohiberetur; nam ei, prout æquitas imperaret, de ejusdem Ducatus culmine libenter ipſe obſecundaturus eſſet*. Abb. Teleſin. de Reb. a Rog. geſt. L. 1. ap. Mur. Ib. t. 5.

della ſua Incoronazione, quale cel deſcrive lo ſteſſo Teleſino Abbate. Siegue egli a narrarci che il Conte Arrigo avolo di Rugieri dappoichè il vide pacifico poſſeſſore de' ſuoi Stati, gl' inſinuò „ ch' egli, il quale „ dominava tante Provincie, quali erano la Sicilia, „ la Calabria, la Puglia, ed altre Regioni, che con „ Roma ſteſſa confinavano, e che tal dominio *Do-* „ *mino cooperante*, per Divina diſpoſizione (non di- „ ce miga per conceſſione del Papa) poſſedeva, non „ più del titolo Ducale tener ſi doveſſe contento, „ ma prender bensì quello di Re „ (1). Che ſtrana ſuggeſtione ſarebbe ſtata queſta, che dal Conte al ſuo Nipote ſi faceva, ſe non foſſe ſtato Rugieri altro che un feudatario del Papa? Come mai potrebbe aver egli penſato a prender titolo Regale ſugli Stati, che in ragion di utile dominio ſoltanto gli appartenevano? Eppure, Beatiſſimo Padre, per codeſto Titolo, che recas' in fronte la più manifeſta diviſa di aſſoluta Sovranità, e d' incontraſtabile indipendenza, non ha egli Rugieri ricorſo al Papa: ma nella più ſolenne Dieta della Nazione il prende, e per legittimo vien tal atto dalla Nazione ſteſſa riconoſciuto. Ed aſcoltate di grazia come ciò ſi fece dal coetaneo teſtimone Abbate Teleſino. Sorto tal penſiere nell' animo di Rugieri, prudente qual egli era, non lo riſolve da ſe, ma re-

(1) *Ut ipſe, qui tot Provinciis Siciliæ, Calabriæ, Apuliæ, ceteriſque Regionibus, quæ pone Romam uſque habentur, Domino cooperante, dominabatur, nequaquam uti Ducalis ſed Regii illuſtrari culminis honore deberet*. Ibid. l. 2.

recatos' in Salerno chi mai chiama egli a consiglio? „ I Principi, i Conti, i Baroni, e (quel che è più) „ alquanti Chiesiastici peritissimi . . . . . . Costoro „ avendo tutto ponderato, unanimemente lodano, con- „ sentono, e stabiliscono, anzi pregan Rugieri che „ debba prender titolo Reale nella Città di Palermo „ così sulla Sicilia, come sulla Calabria, Puglia, ed „ altre Regioni, ch' eran sue e per dritto di guerra, „ e per retaggio de' suo maggiori " (1). Fia egli possibile, Beatissimo Padre, che fra tanti Magnati, anzi fra tanti Chiesiastici versatissimi nella cognizione de' Dritti del Regno, neppur uno ve ne fosse stato, che suggerito avesse a Rugieri dover egli per un cotal Titolo prender l' oracolo del Papa? Chi mai avrebbe tal indispensabile condizione taciuta al Duce, che a tal uopo il loro consiglio chiedeva? Chi avrebbe ignorato che al Vassallo ciò affatto non lice, cui ogni titolo venir dee dalla mano del Padrone diretto? Ma nulla di ciò: del Papa affatto non si ra-

(1) *Convocatis ad se aliquibus Ecclesiasticis peritissimis . . . nec non quibusdam Principibus, Comitibus, Baronibus . . . Illi rem ipsam sollicite perscrutantes, unanimitar tandem uno ore laudant, concedunt, decernunt, imo . . . insistunt ut Rogerius Dux in Regiam dignitatem apud Panormum Siciliæ metropolim promoveri debeat, qui non tantum Siciliæ paterna hæreditate, verum atiam Calabriæ, Apuliæ ceterarumque terrarum, quæ non solum ab eo bellica obtinentur virtute, sed & propinquitate generis antecedentium Ducum jure sibi succedere debent.*

ſi ragiona; niun vi ha fra tanti, che il creda a tal uopo neceſſario. Qual era dunque il dritto, che la Nazione, e le più avvedute perſone anche del Ceto Chieſiaſtico credevano aveſſe Rugieri ſopra de' ſuoi Stati? Ditelo voi, S. Padre, e convenite pur meco che anche in que' Secoli era ciaſcun perſuaſo, che niun dritto i Normanni conquiſtatori ripetevan dalla voſtra Sede; e ſi riconoſcevano, ed eran riconoſciuti per aſſoluti, ed indipendenti padroni de' loro Dominj:

Quindi è che Rugieri indipendentemente da qualunque non che permeſſo, ma oracolo del Papa, intima alla Nazione il dì della ſua ſolenne Real Coronazione in Palermo: Quivi avendo fatto di bel nuovo rieſaminare le ſue ragioni, e i dritti, che aveva, a prendere il Diadema reale, nell' Arciveſcovil Chieſa riceve la ſacra Unzione, e cinge le tempia della Real Corona (1). Di grazia, S. Padre, una ſola rifleſſione io vuò che quì meco facciate. Rugieri da ſe prende un tal titolo di Re, e alla preſenza di nove Arciveſcovi, e diciaſſette Veſcovi (2) aſſume la Corona Reale, nè il Papa vi prende parte; eppure viveva egli Onorio II., eſſendo tal Coronazione avvenuta nell' anno MCXXIX. un anno prima della morte di quel Papa. Or chi mai creder potrà che un Papa So-

(1) *Hujuſmodi iterum cauſa ſolemniter, diligenterque inveſtigata, atque tractata ab omnibus, eodem modo, quo & ſupra, ad gloriam Dei, ejuſdemque Eccleſiæ augmentum Regia in Urbe Panormitana fieri omnino decernitur promotio.* Id. ib. l. 2.

(2) Pirr. in Chronol. f. 22.

Sovrano con occhio indifferente mirato avesse l' attentato (che tale senza fallo sarebbe stato) di un suo Vassallo, il quale di propria autorità coronar si faceva Re, e 'l Real titolo assumeva sopra quei Stati, che dalla Chiesa Romana riconoscer dovea? Ma Onorio si tacque, non mosse briga per tal cosa contro Rugieri, non ne fe' menoma querela. Che direm dunque, o S. Padre? Direm con verità, che Rugieri era l' assoluto padrone de' suoi Stati, e Roma istessa pur troppo conosceva, che niuna dipendenza aver quegli poteva da una Sede, che niun dritto vantava sulle conquiste de' Normanni.

Ecco, Beatissimo Padre, il vero stato delle cose ne tempi de' primi Conquistatori Normanni. Al Dritto della Guerra, e della conquista aggiungono essi l' Investitura dell' Imperatore per legittima riconosciuta dallo stesso Papa, che presente si trovò nell' atto, che dall' Imperatore fu loro data. Implorano il di loro soccorso i vostri Predecessori, non già come di Vassalli, ma come di persone amiche. Ricevono la loro fedeltà, e la promessa di proteggere i dritti della Chiesa, non miga per avere a' Normanni accordato in Feudo ciò, che e quelli avevan conquistato, e il legittimo Padrone aveva loro dato, e la Sede Romana non aveva giammai posseduto; ma sibbene o per sottrarsi alle persecuzioni, che contro di loro muover poteva la Sede Romana, suscitando i semi di gelosia nel petto degli Imperatori sì di Occidente, che di Oriente, come Leone IX. fatto aveva; o per la promessa della qualità di Re de' Romani, che alla bellicosa Nazione sperar si faceva.

Ma mi ricorderete il giuramento, e l' omaggio da' Norman-

manni alla Vostra S. Sede prestato, col quale immaginate ch'eglino dichiarassero di riconoscere da quella il possesso di quanto avean essi conquistato. Ben io potrei, Beatissimo Padre, rispondervi, che ove i Normanni avessero avuto il solo senso comune, non mai si potrebbe far loro il grave torto di crederli a tal segno imbecilli, onde riconosciuto avessero da chi mai vantò titolo di dominio ciò, che avean essi conquistato colle armi, ed era loro stato confermato dall' Imperatore. Ma comechè ciò sia, piacciavi meglio, e senza passion veruna un tale articolo disaminare a seconda della economia de' tempi.

Di due qualità sono i monumenti dell' Omaggio, e fedeltà alla Vostra S. Sede da' Normanni giurata, altri Istorici, altri Diplomatici.

Questi secondi consistono in una formola d' Investitura da Gelasio II. fatta a Guglielmo del Ducato di Puglia, e Calabria nell' Anno 1118. Un altra simile Investitura spedita da Calisto II. nel 1120. Una formola di giuramento di Roberto Guiscardo nel 1059., e qualche altra simile Scrittura. Qual peso accorderà a tali monumenti la Coscienza del Vicario di Cristo? Da chi mai sono tai Diplomi publicati? Da Scrittori privati, e talvolta di oscurissimo nome, i quali per lo meno vissero, e scrissero sei, o sette Secoli dopo l' epoca de' documenti, che producono. Autori, che non avendo quella Critica sana e ragionevole, quanto necessaria, altrettanto ignorata nel Secolo, in cui scrissero, altro non ci diedero se non che ciò, che loro parve vero. Donde mai trasser eglino tai documenti? Qual è l' Archivio, nel quale sono custoditi? Che se negli Archivj della Vostra S.

Sede

Sede o tutti, o alcuno se ne serba, a' nome di quella Cristiana Carità, che render vi dee sollecito, perchè il Mondo tutto conosca il vero, e sgombri ogni nebbia di contenzione, aprite pure codesti Archivj, e mostrate al Mondo Cristiano l'autenticità di tali Carte, delle quali fino a che ciò o non farete, o far non potrete, non v'incresca che ognuno dubbiti, ed abbia quelli in conto di monumenti, cui niuna fede la sana critica può conciliare.

Istorici sono gli altri monumenti di codest' omaggio. Diffatti dagli antichi Autori, che delle Normanne cose scrissero, sappiamo, che dal Papa furono quelli investiti *honore Ducali* (1). Il Papa esiggè giuramento di fedeltà da Roberto: *Est Papæ factus jurando jure Fidelis* (2). Nelle sopracitate Vite antiche de' Papi leggiamo, che Nicolò II. *hominio & fidelitate ab eis* (cioè da' Normanni) *suscepta, præter Beneventum, totam Apuliam, & Calabriam eis concessit*. Ma qual è il vero significato di queste, ed altre simili frasi? O parlan gli Autori di un tratto politico de' Normanni, ovvero ci riferiscono la ligia fedeltà da' Normanni personalmente al Papa prestata, per la quale colui, che giurata l'aveva, diveniva Uom ligio del Papa, obbligato cioè a difenderlo in tutte le occasioni di guerra, o di altro, che presentar mai si potessero; ciocchè non portava alcun dritto sugli acquisti, o su i beni dell' Uom ligio, come pur troppo è noto a chiunque abbia comechè piccola nozione della Storia de'

---

(1) Gugl. Ap. lib. II.
(2) Id. ib.

de' tempi di mezzo; e possono vedersene lampanti pruove presso il Molineo (1), e 'l chiarissimo Brussellio (2). Oltre a che basterebbe osservare, che tal era l'idea, che dell'Omaggio avevano i Popoli tutti Settentrionali; come cel contesta il Codice delle antiche loro Consuetudini sotto il Titolo: *Vetus Consuetudo Normandiæ* al Capitolo 29. *Hommagge est promesse de gardere foy des choses droiturieres, & necessaires, & de donner ayde. L'omaggio è una promessa di serbar fedeltà nelle cose giuste e necessarie, e di dar soccorso.* Ecco dunque, che l'Omaggio era una obbligazione personale, e non miga reale presso i Normanni; e che perciò niun dritto dava a colui, cui l'omaggio prestavasi sopra i beni di chi avealo prestato: nè la qualità della giurata assistenza passava all'erede, o successore di colui, che l'omaggio giurato avea, se il successore personalmente non lo avesse anch'egli prestato. Conchiudete adunque meco, che tutti gli antichi Autori, che dell'omaggio, e ligia fedeltà da'Normanni alla Vostra S. Sede prestata favellano, altro non ci additano, se non una spontanea fedeltà, e promessa di assistenza a quella giurata, la quale riguardando unicamente la persona giurante, e non miga i suoi beni, non potrà aver prodotto Titolo di sorte alcuna alla Chiesa Romana sulle conquiste de' Normanni, che è per dritto di guerra, e per l'Investitudel Principe indipendentemente dall'autorità del Papa legittimamente eglino possedevano.

Che

(1) Consuetud. Paris. Art. 1. glos. V. verbo Fief.
(2) De usu Feudor. lib. 1. Cap. 2.

Che se poi dopo tal esame ancor vi piaccia ripeter ragioni da quelle autorità degli scrittori, i quali ci dicono, che dappoichè tal omaggio prestato ebbero i Normanni, riceverono dal Papa la Puglia, e la Calabria, e che costoro la riconobbero, o riconoscer la vollero dalle mani del Papa; sovvengavi, che fu ciò uno de' tratti politici usato da' Normanni non meno, che da tanti altri Sovrani di Europa, senzachè il mondo avesse giammai o creduto, o opinato, che da una cosiffatta politica operazione sorto ne fosse titolo legittimo di dominio nella Vostra S. Sede: ed affinchè senza verun dubbio intender possiate la verità di codesto articolo, riandar meco vi piaccia di passaggio la Storia di diversi Regni di Europa.

Venendo la Polonia da' vicini nemici fieramente invasa, ed essendo estinta la Real Dinastia degli antichi suoi Monarchi, i Boemj fra gli altri la pretendevano loro tributaria. Si sospesero le armi, e si rimise l'esame di una tal quistione a Papa Giovanni XXII. E poichè conoscevano i Polacchi la forza delle ragioni de' Boemj, per sottrarsi alle conseguenze di un tal giudizio, dichiararono, che il Regno di Polonia era di dritto della Chiesa di Roma; così scrive il Papa nella lettera 49. all' Arcivescovo Gesnense: *Cum Regnum prædictum esset nobis, & Ecclesiæ Romanæ nullo mediante subjectum, & in signum subjectionis ejusmodi Census, qui denarius Beati Petri vocatur, nobis, & eidem Ecclesiæ annis singulis deberetur*. Questa dichiarazione bastò per render vana la pretensione de' Boemj. Ma domando io: dove, in qual epoca, per quai modi, con quali armi aveva la Chiesa di Ro-

ma

ma un tal Regno conquistato? Pe' Polacchi il tratto di politica fu opportuno e vantaggioso: ma se da quello abbian mai legittimo titolo di dominio acquistato sulla Polonia i vostri Predecessori, ditelo Voi, Beatissimo Padre, e mostratecene il possesso, e additateci per quale lacrimevole sciagura abbia sì gran Regno la vostra Sede perduto.

Nel Secolo XI. Beltrando Conte, e Signore della Provenza soggetta il suo Principato alla Clientela della Chiesa Romana: *pro remissione peccatorum meorum, & parentum meorum offero, concedo, dono omnem honorem meum Omnipotenti Deo, SS. Apostolis, & Domino meo Gregorio Papæ VII., & omnibus successoribus suis; itaut quidquid placuerit deinceps Domino Papæ de me, & toto honore meo sine ullo contradicto fiat*. Tale offerta arresta il corso delle pretensioni di Teoberto Signore del Contado di Dola; e Beltrando rimane pacifico Possessore dello Stato.

Vien mossa guerra ad Arrigo II. Re d' Inghilterra; e vien contra della sua persona tramata congiura da Arrigo suo figlio, col quale avean preso partito quasi tutti i Grandi del Regno. Non sa Arrigo il Padre come sottrarsi a sì funesto turbine: non trova nè presso la Nazione, nè presso gli altri Sovrani soccorso nelle critiche sue circostanze: ricorre egli a Papa Alessandro III., e dichiara: „ esser di vostra „ giuridizione il Regno dell' Inghilterra, e che in „ seguela dell' obbligo di Feudatario, alla sola Chie„ sa di Roma era soggetto „ (1). Il Papa spiega in fa-

(1) *Vestræ jurisdictionis est Regnum Angliæ, & quan-*

favor del Sovrano la protezione della Chiesa, e tosto svanisce la congiura; e coloro che non incontravan riparo ad assumer le armi contro il proprio Sovrano, vengono arrestati da i fulmini, ch' eran preparati contro gl'invasori del Patrimonio di S Pietro. Ma credè mai l'Europa, sognaron giammai gl'Inglesi, che l'Inghilterra fosse divenuta Feudo della S. Sede dopo tale offerta? Domandatene la Storia, domandatene il Cancelliere Moro, e l' Mondo intero.

Sorge nell'animo dello stesso Arrigo II. l'idea d' invadere il Regno dell' Ibernia: non ha egli o dritto veruno sul medesimo, o giusta causa d' intraprendere una guerra contro la libertà di quello Stato: Ecco come pensa colorire la sua avidità. Ricorre a Papa Adriano IV., gli comunica il suo pensiere, ed offre tributario della Chiesa di Roma tutto ciò, che sull'Ibernia, che nè sua, nè del Papa era, avrebbe conquistato, o, a dir meglio, usurpato. Accetta il Papa codesta offerta, dichiarando, „ che qualunque Isola riceva il lume della Fede di Gesù Cristo, immantinenti divenga di dritto di S. Pietro, e della „ Chiesa di Roma (2) „. Ecco in che guisa si credeva da' Sovrani di que' dì far l'Apoteosi della ingiu-

D sta

---

quantum ad Feudatarii juris obligationem, vobis dumtaxat obnoxius teneor, & adstringor. Ap. Baron. ad Ann. 1173.

(2) *Omnes Insulæ, quibus Sol justitiæ Christus illuxit, & quæ documenta Fidei Christianæ susceperunt, ad jus S. Petri, & Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ pertinent.* Epist. 2. ad Henr.

sta sete de' Regni altrui. Guardi il Cielo, che di tali offerte abbia giammai a vantarsi il Vicario di Gesù Cristo.

Pietro Conte di Barcellona ambisce la Corona, e'l Titolo Reale sul Regno di Aragona: teme de' suoi vicini, e di un Cugino, che poteva peravventura vantar su quello Stato maggiori dritti di lui. Ricorre il Conte a Papa Innocenzo III., e con solenne protesta gli dice: „ Offro alla Sede Apostolica il mio „ Regno, e'l soggetto a perpetuo censo per te non- „ men che pe' tuoi successori (1) „. Ed in sì fatta guisa riceve la Corona, e si sottrae a quelle pretenzioni, che altri non ebbe il coraggio di vantare su di ciò, che credevasi divenuto in apparenza il Patrimonio di S. Pietro.

Alfonso Re di Portogallo si contenta di riceverne l'Investitura dal Papa, e dichiara, che il Regno apparteneva immediatamente alla Chiesa: ma per sì fatto modo fa svanire le ragioni, che gli altri discendenti dell'antica Famiglia de' Duchi di Borgogna su quel Regno aver pretendevano (2).

Mille altri recar vi potrei di cosiffatti esempli, Beatissimo Padre, di cui è pur ridondante la Storia de' tempi di mezzo, ne' quali prevalendo alle armi, e agli Armati il timore de' fulmini Chiesiastici, sempre pronti a scagliarsi contro chiunque osasse stender la ma-

---

(1) *Offero Apostolicæ Sedi Regnum meum, illudque tibi, & tuis Successoribus in perpetuum constituo censuale &c.* ap. Rainald. Ann. ad Ann. 1204.

(2) Choppin. de Dem. L. 4.

mano ſulli beni di S. Pietro, ogni accorto Sovrano procurava riveſtire le proprie o giuſte, o ingiuſte conquiſte di codeſto formidabil carattere, affin di allontanarne tanto i legittimi (ove mai vi foſſero), quanto gl' illegittimi pretenſori.

Ma chi mai dopo tai Donazioni credè che la Voſtra S. Sede divenuta foſſe la Sovrana de' Regni di Aragona, di Portogallo, dell' Inghilterra, dell' Ibernia, o di altri Stati? Chi ſognò giammai che i Monarchi di que' Regni da padroni foſſer divenuti voſtri Vaſſalli? No, Beatiſſimo Padre, nè perſona di buon ſenſo il ſognò giammai, nè la ſteſſa Voſtra Chieſa l' immaginò. Aſcoltate come ne parla il gran Tomaſſini favellando di codeſte obblazioni: „ Eran „ queſti degli oſſequj, e de' vincoli religioſi, co'quali „ talmente i Sovrani ligavanſi, che neppur per „ ombra verun ſoſpetto loro naſceva, che da tai coſe „ violato venir poteſſe l' alto loro dominio (1) „ E ſe piacevi intenderlo da un' iſteſſo Voſtro Predeceſſore, il più zelante de' Dritti di codeſta S. Sede, aſcoltate ciocchè Papa Gregorio IX., ſcrivendo al Re di Georgia, ſu tal propoſito dice: „ Da codeſto at- „ to di dipendenza tanto è lungi che o la poteſtà „ dell' Impero, o l' onor Reale rimanga ſcemato, che „ anzi ne viene accreſciuta l' altrui podeſtà, e la li-

D 2 „ ber-

(1) *Religioſa ea erant obſequia, & vincula, quibus ita ſe (Reges, & Principes) innectebant, ut ne ſuſpicarentur quidem temporali ſuæ Summæ Dominazioni quidquam deceſſurum*; Vetus, & nova Eccleſiæ Diſc. part. 3. lib. 1.

„ bertà de' Regni (1) „. Dunque negli oſcuri tempi eziandio di Gregorio IX. le Inveſtiture, che i Sovrani ricevevano da codeſta S. Sede, i giuramenti, e l'omaggio, che alla medeſima preſtavano, il Papa iſteſſo era perſuaſo, che niun dritto di Signoria, o Principiato alla Chieſa producevano: Ed o per divozione, o ciocchè più ſpeſſo avvenne, per politici loro fini i Principi di quel tempo per tal modo ſi procacciarono le Armi Spirituali della Chieſa Romana in loro patrocinio.

Non altrimenti andò la biſogna, Beatiſſimo Padre, pe' noſtri Sovrani Normanni. Avevan eſſi a combattere con diverſi nemici: Gl' Imperatori d' Occidente volentieri aſcoltavan le lagnanze de' Papi, che moſtravangli le conquiſte de' Normanni come tante uſurpazioni fatte ſul loro Dominio: Gl' Imperatori d' Oriente venivan del pari moſſi e per la geloſia contro i nuovi Conquiſtatori, e per le loro forze; e perchè anche a quel Trono giugner facevano e con lettere, e con Meſſi le loro querele i Pontefici Romani. Le popolazioni indigene della Puglia, e Calabria eran moſſe da non pochi invidioſi della gloria de' Normanni: que' pochi, che tuttavia rimanevan dello già ſpirante Regno de' Dinaſti Longobardi ogni sforzo adopravano per opporſi a i progreſſi di una Nazione fortunata, e bellicoſa. Ecco fra quanti nemici li Nor-

(1) *In hac quidem obedientia nullius quantumcumque potentis Imperium, nullius honor Regis minuitur; ſed ex hac omnium poteſtas, & libertas augetur.* Apud Rainal. ad an. 1240.

Normanni si trovavano. La miglior parte di codesti nemici ad ogn' insinuazione, ed alle voci querule del Pontefice Romano credevasi obbligata ad intraprendere contro de' Conquistatori la guerra, che diveniva come un oggetto di Religione, allorchè adoprando il Papa contro i Normanni le Armi Spirituali, ognuno credeva (secondo gli stravolti principj de' tempi dell'ignoranza) di poterli non che impunemente, ma con merito, e con titolo di pietà opprimere, e debellare. Cosa mai far dovevano in sì pericolose circostanze i Duci Normanni? Sull' imitazione di una politica, per quei dì, come si è mostrato, alla gran parte de' Conquistatori comune, presero eglino il ragionevole espediente di conciliarsi l' amicizia del Papa, e rivestire nel tempo istesso le loro conquiste del carattere di cose Sacre, ciocchè non altrimenti far si poteva, nè solevasi, se non offrendo le Conquiste istesse alla Sede Romana, e giurando omaggio al Papa; nel qual modo riuscì loro di sottrarsi agl' insulti di ambedue gl' Imperi, e di arrestare con sì vantaggioso titolo gli sforzi de' Longobardi, non men che de' Greci. Nè creder vogliate, che dalla sola general polizia di quel tempo vengha siffattamente interpetrata l' offerta de' Normanni; egli è, Beatissimo Padre, un Autore alle cose, di cui ragioniamo, pressochè coetaneo, il quale senza verun equivoco ci assicura, che i Normanni per rendersi benevolo il Papa dichiararono di volere *quæsitorum cognoscere munus ab ipso*, riconoscere dalle sue mani, come suo dono *quæsita*, ciocchè, cioè, avevan essi conquistato. Così il più volte citato Guglielmo Apulo. „ Spediscono „ messi a chiedere al Papa la pace, e che accetti la

 „ lo-

„ loro divozione, per cui eran pronti ad ubidirlo ;
„ e promettono di non eſſer per recargli offeſa veruna, anzi riconoſcer da lui come un ſuo dono
„ tutto ciò, che avevan conquiſtato, colle loro armi
„ cioè „ (1) Quel: *quæſitorum cognoſcere munus ab ipſo*, che altro indicar vuole, ſe non che riconoſcer volevano dalle mani del Papa quel tanto, che colle loro armi avevan conquiſtato?

Che ſe, Beatiſſimo Padre, la condizione, e la natura dell' offerta alla Voſtra S. Sede fatta da' Normannni fu del tutto ſimile, e congegnata ſul torno della polizia per que' tempi nell' Europa comune: quante volte da così fatta oblazione niun dritto di Principato, o alto Dominio ſugli offerti ſtati acquiſtar potè per gli altri Regni la Voſtra ſteſſa Sede, come mai potrà ella pretenderlo ſopra di queſto Regno, ove ripeter ne voglia il Titolo dall'additata politica obblazione de' Normanni? Perchè mai, Beatiſſimo Padre, non ſi fan ripullulare codeſte pretenſioni ſu i Regni di Portogallo, d' Ungheria, delle Spagne, della Polonia? Non ſono forſe molto più deciſive, chiare, e diſtinte le obblazioni, che di codeſti Regni furono fatte alla Voſtra S. Sede? Che ſe a non lieve vitupero della Voſtra Sede così fatte pretenſioni tornerebbero; ſe niun Pontefice di Roma oſerebbe ſenza gra-

---

(1) *Legatos mittunt, qui pacis fœdera poſcant: quique rogent Papam placitus famulamen eorum ſuſcipiat, ſeſe Papæ parere paratos omnes teſtantur, non hunc offendere velle, ac quæſitorum cognoſcere munus ab ipſo.* Lib. 2.

grave taccia vantare sì ſtrani dritti; ſe i voſtri ſteſſi predeceſſori ben conobbero, che la pietà de' Sovrani nè inteſe di recare, nè recar poteva verun pregiudizio alla natìa libertà de' Regni con cotali oblazioni; perchè mai valer potrà pel ſolo Regno di Napoli nell'animo di un Pontefice provveduto di lumi, e delle neceſſarie cognizioni, un titolo, che altro dritto accordar non può alla Voſtra Sede ſul medeſimo, oltre a quello, che ſugli altri Regni conſimili oblazioni le produſſero, d' intereſſarſi, cioè, a tenerne paterna cura, e raccomandarlo all' Altiſſimo co' voti degni del ſacro venerando Carattere del Succeſſore di Pietro.

Ciocchè a' primi Conquiſtatori Normanni era perſuaſo, lo fu del pari a' loro Succeſſori. Eglino, ſecondo le circoſtanze de' tempi, ſi tennero fedeli alla Voſtra S. Sede, e non ommiſero di prendere eziandio le armi per difenderla, ove la biſogna il chieſe: E ſe mai offrirono al Pontefice Romano pecuniaria obblazione, fu ciò creduto non men da chi la dava, che da chi ricevella, un' atto di ſpontanea divozione: del rimanente non vi ha veſtigio alcuno preſſo i monumenti della Storia di que' tempi, da cui uom di buon ſenſo, ed amante del vero trar poſſa non che argomento, ma congetture di Feudalità, o Vaſſallaggio de' Normanni Dinaſti verſo la S. Sede. Che anzi ove a' monumenti della Storia por vogliaſi mente, fra i tanti altri uno ve ne ha, che ad evidenza dimoſtra, il Papa, non men che i Normanni eſſer perſuaſi che il Regno di Napoli era uno Stato loro Ereditario, del quale diſpor potevano a lor talento

indipendentemente dalla vostra Corte, come di qualunque altro de' beni di diretto loro dominio. Diffatti essendo vicino a morte l'ultimo Re della Dinastia Normanna Guglielmo II., e vedendosi privo di successione, lasciò il Regno a Tancredi Figlio naturale di suo Padre, preferendolo a Costanza sua Zia. Se mai pe' Normanni un Feudo stato si fosse il Regno di Napoli, come mai poteva Guglielmo disporne a favore di un collaterale Naturale in preferenza di Costanza legittima, ciocchè veniva espressamente proibito dalla Legislazion Feudale di tutti i Codici Barbarici generalmente ricevuti in que' tempi nell' Europa? Eppure la Nazione accettò un tal Successore, e come legittimo considerollo; e indipendentemente dal Papa lo riconobbe la Nazione istessa per Sovrano, come attesta l'antica Cronica di Fossa nova. „I Vescovi, gli Abbati, la Corte intera, e i Conti della Sicilia di comun consenso elessero il Conte Tancredi per decorarlo orrevolmente della Corona Reale (1) „. Codesto Atto compruova il Dritto natìo della Nazione, che dal legittimo Padrone Guglielmo ricevè, e riconobbe per Successore Tancredi, e non miga dalla Corte Romana: che anzi tutti gli Scrittori di quel tempo riclamarono contro l'ingiustizia, e ferocia di Arrigo VI., che per assicurare il Regno al Figlio, barbaramente ne privò il Figlio di Tancredi

---

(1) *Episcopi, Abbates, ac universi Aulici, Comitesque Siciliæ invicem convenientes, eligerunt Comitem Tancredum, ut honorifice in Regem coronarent.* Ap. Ughell. Ital. Sac. to. 1.

credi, ultimo maschile rampollo dell' Illustre Casa Normanna. Questo argomento egli è la più lampante dimostrazione dell'idea, che i Sovrani Normanni, la Nazione, e'l Papa istesso avevano della natura di questo Regno, considerato, cioè, da essoloro come uno Stato Ereditario, del quale il Principe a suo talento dispor poteva senza riconoscerne o dipendenza, o leggi, che come di Feudo regolar ne dovessero la successione. Se mai il Regno si fosse avuto qual feudo della Chiesa, senza fallo che il Papa si sarebbe opposto, e ben lo avrebbe dovuto, alla disposizione, che Guglielmo indipendentemente da lui diretto padrone ne faceva, chiamandovi successore un collaterale naturale. Ma tanto è lungj che o al Papa se ne fosse chiesto permesso da Guglielmo, o che la Chiesa di Roma vi si fosse opposta, che anzi dal Neubrigense sappiamo che „ i Siciliani, ed i Pugliesi . . . „ riconobbero Tancredi per loro Re, cui aderiva „ eziandio la Sede Apostolica (1) „.

Investito de' medesimi dritti de' Normanni per via della sua Madre Costanza, succedè nel Regno l'Imperatore Federico II. Ma poichè Arrigo suo Padre il lasciò ancor bambino; il partito de' Siciliani, che mal sofferto aveva l'estinzione della Normanna Dinastia nella persona dell'ultimo Rugieri Figlio del già detto Tancredi, pieno di avversione per li Tedeschi e occul-

(1) *Siculi, Apulique . . . virum nobilem de stirpe Regum priorum Tancredum cum favore Sedis Apostolicæ Regem sibi crearunt*. Neubrigens. ap. Inveges Era Norm. 22.

cultamente, e manifestamente contro di codesto nuovo Sovrano si maneggiava. Grandi tumulti furon per trarre ambedue le Sicilie nell'antica Oligarchia: Costanza Madre del Fanciullo Federico imbelle donna, ignara dell'arte di regnare, circondata per ovunque da i timori, e da' pregiudizj della superstizione altro scampo non trovò per mettere un'argine a i mali, che si minacciavano contra il nascente dominio del Figlio, se non quello di gittarsi nelle braccia del Papa, il quale dichiaratosi dopo la morte di Costanza Balio del Principe, prese nelle sue mani il Governo del Regno: E come quegli, che tutto pieno era delle idee di dominio, pensò di non lasciarsi fuggire sì fortunata occasione di un Re bambino, governando il quale agevolmente potè fondare, estendere, e fortificare nuove, e dapprima inudite pretensioni, mercè le quali da un'atto di pietà de' Normanni sorger si fece un nonmai per lo addietro immaginato Dritto della S. Sede su questo Regno. Eppure tanto egli era nuovo codesto preteso diritto, così strana ne era l'idea, che in mezzo a sì favorevoli circostanze pur si riconosce, che Papa Innocenzo III. tutto trepidante tenta aprirsi una strada al meditato passo. Tanto ci addita l'Investitura, che dal medesimo venne spedita in favore di Federico: Il Papa in quella non ha il coraggio di chiamar suo Vassallo il giovine Principe; non ardisce di caratterizzare il Regno per un Feudo della Chiesa; non usa d' imporgli il Censo come un canone Feudale: Ma bensì nella già detta Investitura adduce per ragione della spedizione, che glie ne fa, la divozione costante de' Principi Normanni suoi antecessori verso la S. Sede: *Specialem,*

lem, & præcipuam ſollicitudinem circa Regnum Siciliæ nos convenit adhibere, quorum in Apoſtolicæ Sedis ferventius hactenus devotione permanſit: Ad quod etiam inclitæ recordationis Rogerii quond. Patris, Guglielmi Fratris, & Guglielmi Nepotis tuorum Regum Siciliæ grata memoria nos inducit, qui in Apoſtolicæ Sedis, ac Prædeceſſorum noſtrorum dilectione firmius perſiſtentes, ab ejus non potuerunt unitatis firmitate divelli. Ravviſate Voi, Beatiſſimo Padre, ombra di vaſſallaggio, o di alto dominio della Chieſa in queſti termini? La Divozione de' Sovrani fa l'unico titolo, di cui dice il Papa valerſi, per prender parte nella protezione, che in nome della Chieſa alla Madre, ed a Federico accorda. Ripete, che era egli perſuaſo, parlando a Federico: *Quod prædictorum Regum veſtigia veſtra Regia Serenitas in devotione, ac obſequiis Eccleſiæ imitetur.* Parla di divozione, di riſpetto verſo la Chieſa, non miga di vaſſallaggio, e di dipendenza Feudale. Siegue ultimamente a dire il Papa, che per gli ſteſſi Titoli, pe' quali aveano i Normanni ſerbata fedeltà alla Chieſa Romana, la ſperava da Federico. Codeſti Titoli o politici, o divoti non importavano, come ſi è veduto, alcun dritto nella Chieſa di Roma ſugli Stati di Federico. Finalmente viene il Papa a ſtabilire un'obblazione annua per la Puglia, e Calabria, e pel reſto del Regno, qual'obblazione chiama egli *Cenſum*, Cenſo, voce la prima volta uſata in tale occaſione da codeſto Pontefice, la quale era univerſalmente in que' tempi inteſa per un'obblazione divota, e volontaria, e che nulla importava in pregiudizio delle ragioni dello Stato. Diffatti in tutte le obblazioni de' Regni di Portogallo, Aragona, Inghil-

ghilterra, Ibernia, Polonia, ed altri di ſopra mentovati, eſſendoſi parimenti promeſſo l'annuo Cenſo, non fu da' Papi Savj (che pur molti anche negli andati tempi ve ne furono) creduto per un Canone Feudale, ma per una preſtazione di pietà; talchè Gregorio VII., Aleſſandro II., Innocenzo III., Urbano II., Gregorio X., ed altri Papi negli oſcuri tempi eziandìo, ne' quali qual Canone Evangelico recitavaſi quel: *tibi tradidit omnia Regna Mundi*; non penſaron però di adoperare altri mezzi, allorchè i Sovrani di que' Regni da un tal'atto di pietà ſi aſtennero, ſe non di rianimare la loro divozione verſo la S. Sede: E ſe talun vi fu de' Papi, che preteſe aver dritto a tal preſtazione, incontrò la diſapprovazione de' buoni, e non altro traſſe dall'ingiuſta pretenzione, ſe non diſprezzo, ed ancor la perdita degli effetti, che la S. Sede ſperimentati aveva dalla pietà de' Sovrani.

Comechè dunque voglia accordarſi qualche peſo all'Inveſtitura dal Papa data a Federico in un tempo, nel quale egli il Papa di tutto diſponeva, e 'l giovane Principe non ancora conoſcer poteva i ſuoi Dritti, e ciocchè le Formole di un'Inveſtitura poteſſero attentare ſulle ſue ragioni: Comunque, dico, voglia averſi per legittimo un tal documento, da queſt'iſteſſo tanto è lungi che trar poſſa argomento alle ſue pretenzioni la S. Sede, che anzi ove vogliate, Beatiſſimo Padre, ſecondare que' dettami di verità, che ſono inſeparabili dal carattere di Vicario di Gesù Criſto, confeſſar dovrete, che lo ſteſſo Innocenzo III. neppure in que' tempi ardì caratterizzare il Regno di Napoli qual Feudo della Chieſa; e benchè viveſſe egli ne' tempi d'ignoranza, benchè poteſſe venir ſolle-

leticato dal bisogno, che si aveva della sua protezione contro gli sforzi, e le ingiuste mire di Marqualdo uno de' più potenti Capitani di Arrigo VI; comechè l'ambizione d'ingrandir il suo Casato (fomentata dalla promessa fattagli da Filippo Duca di Toscana di dare in Isposa Maria sua Figlia al di lui Nipote) avesse potuto spinger questo Pontefice a qualche passo più violento; pur non di meno giammai non ardì quegli di mettere talmente in dimendicanza le leggi del Vangelo, e i dettami della Giustizia, delle quali principal modello esser dee il Vicario di Cristo, usurpando un Titolo, del quale senza offesa de' dritti altrui abusar non poteva.

Ed è ciò tanto vero, che allora quando il di lui successore Papa Innocenzio IV. invaso dalle strane idee, che suggerite gli aveva la guasta Teologia de' tempi suoi, osò deporre l'Imperatore Federico II., nella formola istessa di deposizione, che leggiamo negli atti secreti di questo Papa, mai non si trova, che il dica deposto per lo dritto, che la Sede Romana sul Regno vantava; non mai si dice, che si depone dal Regno, come da un Feudo della Chiesa; ma dicesi deposto *propter persecutiones Clericorum, & Ecclesiarum; propter pacem cum Soldano; & Hæreticis*. Ed in fine un Papa, che tanto aveva scorso al di là de' limiti della sua potestà, pur non ardisce di addurre per concausa della deposizione il non essersi da questo Principe pagato il censo alla Chiesa; ciocchè apertamente si rileva dalla maniera istessa, colla quale si fa di ciò un carico al Sovrano, dicendo il Papa: *posset etiam merito reprehendi quod Mille squiphatorum annuam pensionem, in qua pro eodem Regno*

ipsi

ipsi Ecclesiæ Romanæ tenetur, per novem annos, & amplius solvere prætermisit. Dice, che poteva eziandio venir l'Imperatore ripreso, ma non adduce codesta ommissione per un delitto, che reso lo avesse reo di deposizione; tanto allora si era lungi dalla sconcia opinione, che ne' tempi più illuminati gittò radici nell' animo di que' Papi, che avrebber dovuto per ogni titolo esserne vieppiù alieni.

I Successori di Federico II., quali furono Corrado, e Manfredi, niun atto di ligia dipendenza verso la vostra S. Sede praticarono; nè per alcun modo riconoscer pensarono il preteso dominio di quella sul Regno, e tampoco curarono di prenderne investitura dal Papa; poichè le operazioni di Innocenzo IV., e le arti affatto indegne del Sacro Carattere, ch' egli vestiva, talmente alienarono l'animo della Dinastia Sveva, che accadde allora ad Innocenzo IV. ciocchè poco prima sperimentò Innocenzo III. da Alfonso Re di Aragona, il quale, secondo narra il Mariana, benchè nudrito avesse animo divoto verso la S.Sede, tostochè poi vide avere il Papa convertito in un dritto la gratuita prestazione de' suoi Predecessori, talmente da quella si alienò, che affatto si astenne da cotal atto di pietà; poichè: „ al Re Giacomo, ei „ dice, indegna cosa sembrava che un Regno dal „ valore de' suoi maggiori conquistato esser dovesse „ a censo verso di altro Principe soggetto. „ (1) Scor-

(1) *Jacobo Regi indignum videbatur Regnum Majorum virtute pattum, cuiquam externo Principi esse vectigale.* Mariana Hist. Hisp. l. 2. c. 21.

Scorrete di grazia, Beatiſſimo Padre, la Cronica di Riccardo da S. Germano, e quella dell' Abbate Uſpergenſe, e fremerete ſenza dubio alla viſta dell'oſtinata, e feroce perſecuzione, che depoſto ogni riguardo al Sacro ſuo Carattere, contro l' Imperator Federico fece il Papa: Di tai ingiuſti tratti ben informato Corrado, non men che di quelli, che contro la Sacra ſua perſona ſi promovevano, ſi rimaſe da quegli atti di pietà altra volta praticati da' ſuoi Maggiori; e vide con isdegno quanto ne avevano poco Criſtianamente uſato i Papi, deſumendo dagli uffizj di pietà dritti di Principato, che giammai quella Sede non aveva ſul Regno poſſeduti.

Dacchè dunque ſotto diverſi Titoli li Normanni conquiſtarono il Regno, fino a quando vi dominò la Famiglia Sveva per qualunque aſpetto vogliate riguardare l' Articolo, di cui è quiſtione, quanti mai ſono i monumenti della Storia, altrettante ſono le lampantiſſime pruove dell' inſuſſiſtenza di quella pretenzione, che con raccapriccio videro affacciata tutti i buoni, e i più zelanti dell' onore della voſtra S. Sede nella Allocuzione, che teſtè voi faceſte. Niun Dritto, niun poſſeſſo ſu queſto Regno aver poteva, niun ve n' ebbe mai la voſtra Sede, il vedeſte, S. Padre, a punto di evidenza. Non glie lo acquiſtò una oblazione, che per divota politica, ſecondo l' indole de' tempi, delle loro conquiſte le fecero i Normanni: Le pruove, che ſe ne ſono recate, non poſſono non averne convinto l'animo voſtro. Un' Inveſtitura data a Federico Principe bambino, cui dal Papa ſcriver ſi poteva ciocchè meglio tornavagli a grado, niun dritto fondar poteva per la preteſa Signo-

gnoria: Nè tal fu codesta investitura, che per ombra, comunque in tali circostanze fatta, giovar possa al preteso dominio. Piacciavi dunque conchiuder meco, che sino a' tempi dell' estinta famiglia degli Svevi la vostra S. Sede altro dritto non ebbe, nè vantò sul Regno di Sicilia di quà dal Faro, oltre a quello della paterna eminente Cura, che sul Gregge Cristiano aver dee, e può il Vicario di Gesù Cristo, il quale non avendo detto a Pietro, di cui siete Voi il Sacro Successore, che dominasse sulle sue pecorelle; ma bensì, che dovesse loro l' opportuno pascolo di pietà somministrare, non vi permise giammai, nè permetter vi poteva, che facendo uso della potestà delle Chiavi, con questo venerando titolo, tutto spirante il Regno Celeste, ambiste Signorie, Principati, Vassalli, ed attentaste alla libertà natìa de' Regni. Così vi parla il grande Gersone: „ Pasci „ ti disse Cristo le mie pecorelle, non già abbi tu „ su quelle impero: ten fe' Pastore, e non miga So- „ vrano; perciocchè colui, che di sua bocca confessò „ che niun Regno in questo mondo aveva, niun am- „ bizione di regnare a te rimaner poteva (1) „. Ascoltate, Beatissimo Padre, le voci del Vangelo, e queste riempendovi dell' entusiasmo degno del Vicario di Gesù Cristo, vi rendano amico della Verità, talchè confessiate, che sino al tempo, del quale finora coi

---

(1) *Pasce tibi dixit oves meas, non autem in illis dominare: Pastorem effecit, non Principem; neque enim qui Regnum in hoc Mundo habere nullum professus est, tibi Regnandi studium relinquere poterat.* Ibid.

coi monumenti della Storia più veritiera vi ho parlato, giammai non che Dominio, ma ombra di temporal Principato su queſto Regno aver non poteva, o ebbe la voſtra S. Sede.

Ma eccoci, Beatiſſimo Padre, omai giunti all' epoca, nella quale deciſivi monumenti del Principato vanta ſopra di queſto Regno la voſtra Sede. Ma quali eglino ſono? Per quai mezzi procurati? Su quale baſe ſi fondano? Chi ne fu l' Autore? Che terribili quiſtioni, o S. Padre! L' onore, il decoro della Sede di Pietro, l' Auguſto Vicariato di Gesù Criſto, il profondo riſpetto a quella, ed a queſto dovuti riempiono di orrore, di lutto, di ſpavento l' animo di un Criſtiano, che riandar debba la ſtoria funeſta, che ci mette al giorno delle premeſſe quiſtioni. Foſſe pur piaciuto al Cielo, che ci aveſſe il tempo involato monumenti sì diſſonorevoli: Ma pur conviene che colle lacrime agli occhi vi richiami, Beatiſſimo Padre, a tal funeſta epoca, la cui vera Iſtoria ſon ſicuro, che ſarà per eccitare un ſacro ſdegno nel petto del Vicario di Gesù Criſto; conoſcendo a che prezzo, e con quanto diſpendio del decoro della Chieſa, i novelli monumenti del Dominio di un Regno altrui rapito, la voſtra Corte prender non arroſsì dalla mano dell' Uſurpatore.

Il Carattere, e 'l temperamento d' Innocenzio IV., il ſuo mal inteſo zelo, fomentato dalla turba de' Monaci, e de' Fratri, cui per mille titoli era in odio l'Imperator Federico, tale, e tanta avverſione ſparſe nel petto del Pontefice contro di quell' Imperatore, che riſolvè finalmente, malgrado ogni dritto di giuſtizia, e di Evangelica carità, far di tutto per iſpogliarlo del

Regno di Napoli. L'Imperatore nulla ommise per conciliarsi la benevolenza del Papa, nè mezzi lasciò, nè preghiere da rendersele amico; e poichè conobbe l'impegno del Papa per la spedizione alla Terra Santa, a quella volentieri si prestò, e personalmente l' intraprese. Ma non appena era Federico uscito dal Regno per la volta di Terra Santa, che il Papa, dimentico della riconciliata amicizia, e delle promesse, tutto mise sossopra per avvilire, e quasi annientare l' infelice Imperatore. Quindi cercò suscitargli contra i Templari, affinchè anche nell'Oriente nel tempo istesso che l' Imperatore alla sacra spedizione dava opera, lo tenessero fra 'l timore, come diffatti il fù, di perpetui tradimenti: E contemporamente profittando dell'assenza del legittimo Padrone, cercò d' invaderne il Regno, e spogliarne colui, che lungi ne era ad esporre la Vita, la soldatesca, e quanto aveva in servizio della Fede di Cristo. Non vuò, Beatissimo Padre, che crediate capricciosa codesta dipintura: Ella è di un' Autore contemporaneo, per niun modo sospetto, e che aveva delle buone ragioni per attenersi al partito della Vostra Corte, anzichè favorire l'Imperatore: tal'è l'Abbate Uspergense, il quale così scrive nella sua Cronaca all' Anno 1228.„. Volendo Federico adempiere al suo voto, e rendersi „ benevolo il Papa, passò nella Terra Santa nel mese di Agosto... Colà molto ebbe a tollerare „ eziandio pe' perfidi tradimenti, che tramarongli li „ Templari... Ma il Papa profittando dell' assensa „ dell' Imperatore, spedì grosso esercito nella Puglia, „ e tolse gli stati all'Imperatore, il quale si occupava del „ servizio di Gesù Cristo, ciocchè fa orrore a dirsi,

„ e

„ e a ſe que' luoghi ſottomiſe, vietando a' Croceſe-
„ gnati di recarſi così dalla Puglia che dalla Lom-
„ bardìa in Terra Santa (1): „ Affinchè, cioè, non
poteſſe l'Imperatore eſſer patrocinato da' Croceſegnati
contro i tradimenti de' Templari colà nell'Oriente.
Ecco il Titolo, col quale il Papa acquiſtò alla Chieſa un Regno, ſul quale ſino allora niun dritto giammai vi aveva poſſeduto. L'invaſe coll' armi alla mano, ſottraendolo all' ubbidienza del legittimo Signore, prevalendoſi appunto di quella ſteſſa circoſtanza, che lo avrebbe dovuto impegnare alla difeſa de' dritti di colui, che per la Fede di Criſto abbandonato aveva il proprio Regno, ed eraſi recato in Oriente. Fia poſſibile, che non fremiate a tal racconto, Beatiſſimo Padre? Fia poſſibile, che da epoca sì diſonorevole ripeter debba gli atti poſſeſſivi, e i monumenti di dominio ſu queſto Regno la voſtra Santa Sede? Sarà mai vero, che anzichè abborrire l' uſurpazione de' dritti altrui, ed avere in abbominio un' errore, ed un' ignominioſo traſcorſo di un voſtro preceſſore, voglia

 ri-

(1) *Volens Fridericus implere votum ſuum, & pacatum ſibi Papam efficere, transfretavit ad Terram Sanctam menſe Auguſto: Multa ſuſtinuit, & perfida proditione Templariorum. . . . Papa vero, capta occaſione de abſentia Imperatoris, copioſum Exercitum deſtinavit in Apuliam; & terram Imperatoris in ſervitio Chriſti demorantis, quod nefandiſſimum eſt dicere, abſtulit, & ſibi ſubjecit, & Cruce ſignatos ne transfretarent omni ſtudio prohibuit tam in Apulia, quam in Lombardìa*; Ap. Guldas. 1228.

ripeterſene un' epoca di legittimo dominio ? Cancellate, Beatiſſimo Padre, ſe vi è a cuore, come eſſer vi dee, il decoro, la Santità, il Carattere, l' Auguſta condizione della Voſtra S. Sede, cancellate pure da' di lei Faſti ſtoria sì obbrobrioſa; ed umiliante. E ſe far ciò non potetè, ſe non è più in voſtra balìa ſottrarre agli occhi del Mondo Criſtiano sì nefanda ricordanza; veſtitevi almeno del zelo, che conviene al Vicario di Gesù Criſto, e riparate per quanto potete a i diſordini di un tempo, nel quale l' ignoranza fe' traſcorrer tant' oltre coloro, ch' erano deſtinati ad aprire a i Popoli coll' eſempio, e colla parola le vie della giuſtizia.

Nè creder vogliate, che nell' Epoca iſteſſa, in cui una folla di adulatori, giurati nemici dell' onore del Vicariato di Criſto, traeva colle perverſe ſue maſſime a sì nefandi paſſi il Pontefice di Roma, tanto attentato non aveſſe colmato di orrore i Monarchi, i Principi, i buoni, la Criſtianità tutta, che con raccapriccio vedeva ſiffattamente proſtituito il decoro della Sede di Pietro. Diffatti toſtochè il Papa ebbe invaſo il Regno di Napoli, priachè ritornaſſe dalla Sacra ſpedizione l' Imperatore, ſpedì Meſſi al Re di Francia S. Ludovico, offrendogli per Roberto Conte di Artois, e fratello del Re quel Regno, ſul quale sì legittimo dominio aveva egli conquiſtato: Fu preſo il Santo Monarca da inudito orrore a sì ingiuſta offerta, colla quale impiegar ſi voleva la ſacra ſua Corona a proteggere l' uſurpazione de' dritti altrui, chiamandol' a parte della più enorme rapina; e come mai riſpoſe, Beatiſſimo Padre a i Meſſi del Papa un Monarca, che per le ſue virtù, per l' Eroi-

ca

ca Religione , per l' intemerata giustizia Voi stesso venerate sugli Altari? „ Rispose a' Legati del Papa, „ ch' egli non intendeva approvare la privazione dell' „ Imperatore , e che il Papa non era miga giudice „ dell' Imperatore „ (1); Che anzi Matteo Paris Monaco Benedettino , e Scrittore contemporaneo narrandoci distesamente codesto fatto, riferisce, che il Santo Re , avendo chiamati a consiglio i Grandi dello Stato: „ Codesti Grandi della Francia esclamarono : „ con qual coraggio , e temerario ardire il Papa ha „ osato torre a sì gran Principe l'eredità de' suoi Maggiori? . . . Non sappiam ravvisare lo spirito della Cristiana Religione in questo Papa ; che anzi „ egli il quale avrebbe dovuto proteggere l' Imperatore , ha fatto ogni sforzo per avvilirlo , e soppiantarlo, mentr' era assente „ (2). Ma il Papa non volle rimanersi dall' impresa , neppur dopo tale rifiuto ; e recatosi di persona in Lione , colà un Concilio convocò per autorizzare un' attentato , e renderlo, com' ei credeva , eziandio canonico . In questo

 Con-

(1) *Respondit legatis Papæ , se nolle approbare privationem Imperatoris , neque Papam Judicem ex se esse Imperatoris* . Guldas. Constit. tom. 1. fol. 301. Epist. S. Ludov. Franc. Reg. ad Innoc.

(2) *Magnates Franciæ in Consilio appellati exclamaverunt ; quo spiritu , vel ausu temerario Papa tantum Principem exhæreditavit? . . . Spiritum Religionis in Papa non invenimus, immo qui debuit protexisse , eum conatus est absentem confundere , & nequiter supplantare* . In Chron. Hist. Angl. hoc. an.

Concilio intervenne del pari il Santo Monarca Ludovico, ogni mezzo adoprò per distorre il Papa dall' ingiustissima intrapresa di privare un' Imperatore de' proprj Stati; appellò, e richiamollo alle Leggi della giustizia, e del Vangelo: Ma poichè vide, come continua a narrare il mentovato Matteo Paris, che indarno di vincer si adoprava l' ostinata pervicacia del Papa: „ Ne partì sdegnato, poichè non aveva ri„ trovata quella umiltà nel Papa, che aveva egli sem„ premai sentita predicare come propria di colui, che „ dicevasi Servo de' servi di Dio „ (1). Ma non ostantino gli sforzi del Monarca Santo, malgrado i riclamori di tutti i Principi d' Europa, i quali, come narra lo Stradense, *reclamabant dicentes ad Papam non pertinere Imperatorem instituere, vel destituere, sed electum coronare*; pur non dimeno volle il Papa dichiarar Federico decaduto dall' Impero, e dal Regno: non senza raccapriccio ed orrore di chiunque tal atto vide, o ascoltò: *non sine omnium audientium, & circumstantium stupore, & horrore*, come conchiude lo stesso Paris.

Immaginando dunque il Papa, o a dir meglio fingendo d' immaginare, che il Regno di Napoli per la deposizione dell' Imperatore fosse divenuto Regno della Chiesa, per una nuova giurisprudenza, inudita presso tutti i Secoli, e appò tutte le Nazioni, appena morto l' Imperator Federico, cominciò a disporre, come

(1) *Recessit iratus, & indignatus, quod humilitatem, quam semper audiverat, in servo servorum non reperisset*. Id. ib.

come di coſa propria, della Corona delle due Sicilie; e poichè sì obbrobrioſo dono ributtato aveva la Caſa di Francia; pensò dirigerſi a Ciarlotto fratello del Re d' Inghilterra, cui ne ſpedì l' Inveſtitura. Ma non eravi Corrado figlio legittimo del defonto Imperatore? Non eravi Arrigo altro figliuolo minore del medeſimo? Non eravi in mancanza di coſtoro Manfredi ancor egli figlio dell' Imperatore (a)? I dritti della ſucceſſione al Regno paterno chi mai negare, o contraſtar poteva a Corrado, che anche in virtù di Teſtamento al Padre era ſucceduto? Tutto il mondo, ed in particolare la Nazione era teſtimonio della riconciliazione paſſata tra 'l Papa, e Federico negli ultimi giorni della ſua vita: Tutti ſapevano, ch' era egli morto qual legittimo Signore di queſti Regni, e che la ſteſſa voſtra S. Sede per tale avevalo riconoſciuto ne' momenti, in cui da legittimo padrone colle tavole teſtamentarie de' ſuoi Stati in favore de' figli diſpoſto aveva. Per qual inudita ragione poteva dunque il Papa crederſi nel dritto di uſare in altrui benefizio di un Regno, che aveva nella perſo-

(a) Benchè preſſo di alcuni Scrittori della Fazione Guelfa ci venga dipinto Manfredi per Figlio naturale di Federigo; tale in verità non fu, ſecondo i più ſinceri monumenti della Storia; perocchè dall' antico Scrittore Anonimo della vita di Manfredi ſappiamo, che Bianca Lancia Madre di Manfredi fu da Federico ſpoſata in preſenza dell' Arciveſcovo Berardo, avendo alla medeſima donato il Contado di Gravina: *Sponſalium tempore nuptiali donatione*. E Bartolomeo di Nicaſtro, Scrittore coetaneo, fra le Mogli legittime dell' Imperator Federico novera: *Blancam de domo illorum Nobilium de Lancea de Lombardia*. Tal' è parimenti il ſentimento di Matteo Paris, e d' altri Scrittori antichi.

na di Corrado figlio di Federico, il suo legittimo padrone? Eppure, Beatissimo Padre, nulla si ommise così da Innocenzo IV., come da ben due altri suoi Successori per istrappare dalle mani de' legittimi eredi, ciocchè coi titoli i più giusti da loro si possedeva. Alessandro IV., ed indi Urbano IV. le armi tutte sì temporali, che spirituali adoprarono per turbare il possesso de' Regni a Corrado, ed al Balio Manfredi, e diverse furono, e luttuose le vicende, ch' ebbero a soffrirne codesti Sovrani.

Muore finalmente Corrado, lascia di se legittima Prole il suo Figlio Corradino; ed essendo questi ancor Bambino, Manfredi suo Zio prende in sua vece il governo di questi Regni. Manfredi, conosciuta la perversa intenzione del Papa, cerca di opporsi agli ingiusti sforza, che contro la Famiglia degli Svevi giurato aveva la Corte Romana. Giunge il Papa sino ad abbusare de' Titoli più Sacrosanti della Religione, maschera di un abito di Religione la propria ambizione, e l' odio contro la Famiglia del legittimo Sovrano; e per torre al legittimo Successore il Regno, osa fin di mettere in piedi un' Armata di Croce-segnati, l' impresa de' quali non era già di riacquistare la Terra Santa, ma bensì di bandire colla Croce alla mano da' proprj Stati il vero, e legittimo Padrone, qual era non già il solo Manfredi, ma bensì Corradino legittimo Figlio di Corrado, e Nipote di Federico.

Nè contento di tutto ciò Urbano, drizza le sue mire a Carlo Duca d' Angiò, Fratello del già defonto S. Ludovico Re di Francia; ed avendo trovato nell' animo di costui disposizioni ben diverse da quelle, che il S. Re mostrate avea, traendo profitto dalla femmi-

nile

nile ambizione della Moglie di Carlo, alla quale forte increſceva col titolo di Ducheſſa non poter pareggiare colle due ſue Sorelle, che ambe della Real Corona eran rinveſtite, nell' Anno 1272. per mezzo di un' Apoſtolico Legato inveſte Carlo di un Regno, che aveva il legittimo ſuo Padrone nella perſona dello ancor vivente Corradino. Si conduce a capo di numeroſo Eſercito l'uſurpatore Duca d' Angiò: il Papa gli ſomminiſtra armi, oro, ed argento per ſoſtenere la nefanda ſpedizione: giugne Carlo nel Regno, ſupera Manfredi, che ſoſteneva vigoroſamente i dritti del Nipote; e le armi di Carlo ſoſtenute dal braccio del Pontefice gli aprono la Strada alla più ſpedita conquiſta del Regno di Napoli. Giugne la nuova di sì barbaro attentato al giovane Corradino, il quale unito competente Eſercito, vola al riacquiſto del Patrimonio de' ſuoi Maggiori. Lo affronta Carlo col poderoſo ſuo eſercito, aſſiſtito dalle benedizioni (oh memoria eſecranda!) del Pontificio Legato, che animava i Combattenti ſotto gli Auſpicj di quella Croce, cui profanar non temeva. Carlo riman vincitore: fugge l' infelice Padrone dello Stato Corradino, e sventuratamente preſo, Carlo se 'l mena dietro in trionfo qual vittima della ſua uſurpazione: E poichè conoſceva quanto mal fondate ſi foſſero le baſi di un Regno uſurpato, fino a quando reſpirava aure vitali un rampollo della Caſa degli Svevi legittima Signora de' Regni da lui predati; con eſempio non mai più o prima, o in appreſſo veduto, per la mano di un Carnefice ſopra di un publico Palco toglie la vita alla Sacra perſona del vero Padrone del Regno di Napoli, immaginando così di avere reciſo lo ſtame

di

di coloro, che avrebber potuto rivendicare i proprj dritti, e torre un giorno dalle fauci dell' usurpazione l' ingiusta preda.

Questi, Beatissimo Padre, è per lo appunto colui, Carlo cioè, che il primo protestò nella sua Investitura esser questo Regno Feudo della vostra S. Sede: Questi il primo non ebbe riparo di riconoscerlo qual Vassallo dalle mani del Papa: Questi calpestando ogni dritto, ed ogni ragione sacrificò la libertà del Regno, immolò le ragioni del Principato all'avidità di colui, dalle cui mani riconosceva la preda. Questi, dico, fu il primo, che stabilì col fatto, e co' Diplomi quel dritto, che in vostro favore or si osa di vantare sull' usurpato Regno; Dritto, che nonchè dall' Usurpatore, ma neppure dal legittimo Padrone comunicar vi si poteva.

Io non so, nè meco gli Amici della verità, i Discepoli del Vangelo, quel Gregge Cristiano, che da Voi aspetta il nudrimento di una Religione intemerata, dell' amore per la verità, e del zelo per la giustizia immaginar sanno, che possa per ombra occupare il Cuore di un Pontefice pio, ed illuminato, qual Voi siete, l' idea di così fatto acquisto, mercè l' ingiustizia, e la più atroce usurpazione procurato alla Vostra S. Sede da un Principe, che altro carattere, nè altro dritto ebbe sul Regno di Napoli, oltre a quello di manifesto Usurpatore. Non vogliate di sì obbrobrioso titolo, per amore del Padre della Verità Gesù Cristo, far dunque uso; anzi bandite finanche dalla vostra memoria gli ampollosi, ma finti, lusinghieri, e buggiardi titoli, che per servire alle sue usurpazioni prodigò verso di una Sede Santa un Prin-

cipe

cipe Usurpatore; e quindi nell' esame dell' articolo in quistione, allorchè vi si presentano sotto gli occhi i Diplomi d'Investitura di Carlo primo d'Angiò, e de' Successori Angioini, e le formole de' loro giuramenti non avvilite di grazia gli occhi del Vicario di Cristo, fino ad abbassarli ad un' oggetto di eterno vitupero: E riputar vogliate tutti i titoli di Dominio, di Feudo, o di altro, che in quelli sono sparsi, con quell'istess' occhio, col quale il gran vostro Precessore S. Gregorio il Grande guardava le offerte, che alla Chiesa venivano dalle mani dell' ingiusto possessore, e dite con lui: „ Tenga sempre mai lungi dalla sua Chiesa „ la partecipazione della rapina il mio Signore Gesù „ Cristo: Tenga da quella lungi l'offerta di quell' „ uomo, che non arrossisce di chiamar Cristo a parte „ degl' ingiusti suoi acquisti (1) „.

Basti così, Beatissimo Padre, per tutto ciò, che a' monumenti delle Investiture Angioine si appartiene, le quali essendo tutte fondate su i dritti di Carlo I., non possono, nè debbono da Voi riguardarsi, se non come monumenti, che lungi dal produrre alcun legittimo dritto alla Vostra S. Sede sopra un Regno usurpato, debbono anzi cancellarsi dalla memoria di chiunque zela l'onore del Vicario di S. Pietro.

Estintasi nella persona di Giovanna II. la Dinastia degli Angioini, la Nazione, come colei, che sapeva li pro-

(1) *Avertat Dominus meus Jesus Christus ab Ecclesia sua rapinæ participationem: Avertat oblationem hominis, qui Christum in partem injustitiæ suæ non veretur appellare.* Hom. in Ev.

proprj dritti, ſe' l'atto più ſolenne, che immaginar ſi poſſa, col quale riconobbe la libertà del Regno, e l'indipendenza di quello dalla voſtra Sede; poicchè ſcelſe la Nazione ſedici Perſonaggi i più ſavj fra le Famiglie di primo rango, ed a coſtoro ſotto il nome di Conſiglieri affidò le redini dello Stato. Conobbe Papa Eugenio IV. la forza di codeſto atto della libertà Nazionale, e quindi procurò di opporviſi coi maggiori sforzi poſſibili. Scriſſe a' Napoletani, che il Regno era un Feudo della Chieſa Romana, e che perciò eſſendoſi per la morte di Giovanna devoluto alla Chieſa, il governo far ſi doveva dalla S. Sede; ed aggiunſe averne egli di già affidato l'interregnale Governo al ſuo Legato Giovanni Vitelleſco Patriarca di Aleſſadria: ma i Napoletani riſpoſero al Pontefice, che niun dritto riconoſcevano nella ſua Sede ſul Regno, che libero ſempre era ſtato; e che ove mai un Monarca ricever doveſſero, tal ſarebbe ſtato colui, che da Giovanna ultima Regnante eravi ſtato deſtinato (1).

Ecco, Beatiſſimo Padre, una pruova lampante della libertà Nazionale, cui non ſi era derogato per tanti atti a quella contrarj, fatti dalla Famiglia Angioina; perciocchè era ben conſcia la Nazione, che qualunque atto per quanto ſolenne, e reiterato ſi foſſe, praticato da coloro, che altro dritto non avevano ſul Regno oltre all'uſurpazione, giammai leder poteva la libertà del Regno, o trasferire nella Sede Romana un

(1) Ap. Fernium Hiſt. Regn. Neap. & Collenut Hiſt. l. 2.

un dritto incomunicabile, qual è quello della Sovranità.

Egli è vero, che succeduta indi la Dinastia Aragonese, continuarono codesti Sovrani a riceverne l'Investitura cogli stessi patti, ch'eransi già introdotti da Carlo I. d'Angiò: Ma convien pure che meco poche riflessioni facciate, mercè le quali giudicar potrete rettamente del peso delle Investiture Aragonesi, le quali niun dritto di più procurarono alla Vostra S. Sede di quel, che i Diplomi Angioini le avevano somministrato.

Benchè Alfonso I. di Aragona fosse un Principe abbastanza illuminato, secondo le circostanze de' suoi tempi; non era non però egli nel caso di far valere i suoi dritti in quel modo, che altrimenti avrebbe saputo. Luigi di Angiò col titolo specioso di adozione, che della sua Famiglia fatto aveva Giovanna, tratto aveva al suo partito gran parte de' Baroni del Regno: La Casa de' Re di Francia, cui quel Principe apparteneva, non lasciò di somministrargli e gente di armi, e danaro: Agli Angioini unirono le loro forze i Genovesi. Or in tali circostanze costituito Alfonso altro scampo non vide per conquistare la Corona di questo Regno, se non d' implorare il soccorso di Papa Eugenio IV.: e ciò tanto più gli fu necessario, quantochè del tutto alieno aveva egli trovato l' animo del Romano Pontefice, il quale aveagli spedito contro un' Esercito sotto il comando dell' anzidetto Giovanni Vitellesco Patriarca d' Alessandria, a superar il quale non piccola fatica durò il Grande Alfonso. Per la qual cosa come conobbe il Papa, che già Alfonso erasi impadronito di quasi tutto il Regno,

ed

ed avendo bisogno del suo soccorso contro gli Sforsechi, accordò ad Alfonso la sua protezione: E allor fu, che quel Principe, il quale poggiava ogni suo dritto sull' Adozione di lui fatta da Giovanna II., colla quale avealo chiamato Successore al Regno, stimò doverne prendere l' Investitura nelle istesse forme, che all' adottante erasi dato; e quindi le Investiture sì di questo, sì de' Successori Sovrani della Casa Aragonese furono regolate sulla stessa norma degli Angioini, come coloro, che altro dritto vantar non potevano, se non quello, che dalla mano dell' ultima Sovrana Angioina ne avevan ricevuto. Giocchè dunque si è detto degli Angioini, dir del pari dovete, Beatissimo Padre, degli Aragonesi. Il dritto di costoro sul Regno di Napoli era infetto nella sua radice, perciocchè fondavasi sul dominio di una Famiglia, che procacciossi la Corona unicamente per via di usurpazioni; per la qual cosa siccome niun titolo legittimo desumer potrete dalle ragioni in pregiudizio della libertà del Regno di Napoli alla vostra Sede prodigate dagli usurpatori Angioini nelle loro Investiture, e ne' loro giuramenti; così vano è del pari qualunque dritto, che poggiar crediate sulle formole delle Investiture date agli Aragonesi, e de' giuramenti da loro prestati; formole, e giuramenti, alle quali sottopor si dovettero codesti Sovrani e perchè rappresentanti il dritto degli usurpatori Angioini, e perchè le circostanze del fluttuante loro Impero gli obbligò a sottomettere il collo al giogo, che la Corte Romana, profittando delle interne, ed esterne dissenzioni, e calamità, da cui il Regno veniva dilaniato, loro impor volle.

Se non che quivi è pur da riflettersi, che vedutosi Alfonso pacifico possessore del Regno, cominciò a conoscere, che indarno la Corte Romana aveva preteso lederne la libertà; perlochè pensò di rimanersi dall'antica prestazione, e fece chiaramente sentire al Papa, che il possesso, nel quale la sua Corte credevasi del preteso Censo, legittimo per niun modo era; giacchè ledendo la libertà del Regno, niun titolo di prescrizione aveva potuto formare in favor di quella Corte. Conobbe il Papa, che la discussione di codesta quistione avrebbe ad un colpo fatto svanire il chimerico edificio per sì lungo tempo sostenuto del Diretto dominio su questo Regno; perlocchè facendo uso di una politica, che fu sempremai in appresso praticata dalla Corte Romana, si convenne con Alfonso, rilasciandogli il preteso Censo, purchè quegli si contentasse di ricever ciò come un dono, che dalla Sede Romana gli si faceva. Altro passo far non poteva verso la libertà del Regno un Principe, il cui titolo legittimo non era; e quindi si contentò di codesto espediente della Romana politica; talchè Papa Eugenio IV. in data de' 13. del mese di Decembre dell'anno 1443. assolvè Alfonso con sua Bolla dall' annua prestazione pel Regno di Napoli: ciocchè confermogli con altra Bolla nel 1451. Papa Nicolò V. Lo stesso praticò con Ferdinando I. Figlio di Alfonso Papa Paolo II. con sua Bolla del 1465., ed indi Sisto IV. con altra Bolla del 1471. Altrettanto fece con Alfonso II. ed indi con Federico di Aragona Papa Alessandro VI. nell'anno 1497.; talchè conchiuder si può, che i Monarchi Aragonesi o rarissime volte, o giammai il preteso Censo non pagarono, mentrechè

i Pa-

i Papi anzichè minacciarli per una cosiffatta ommissione, si contentarono di ostentare generosità, donando loro ciocchè quelli pagar non intendevano.

Rimasto era dunque, Beatissimo Padre, il Regno di Napoli due Secoli, e più in potere degli Usurpatori, tali essendo stati prima gli Angioini, indi gli Aragonesi, quando ritornò finalmente nelle mani del legittimo Padrone, avendolo la Providenza ultimamente voluto restituire ad un'Illustre discendente di quella Famiglia Sveva, alla quale era stato rapito. Piaccavi per poco ritornare alla Storia del Secolo decimoterzo. Priachè Corradino, ultimo Rampollo del Illustre Casa Sveva, soggettasse il Capo alla mannaja dell' Usurpatore, stando sul palco nella gran Piazza di Napoli, come quello, che coscio era de' proprj inviolabili dritti, dichiarar volle il suo Erede; e gittando di là su, secondo il costume di que' tempi, un suo guanto in segno d' Investitura, chiamò al Regno Pietro di Aragona. Aveva questi sposata Costanza Figlia di Manfredi, ed in conseguenza Nipote di Federico II., per la qual cosa Pietro due titoli vantava sul Regno di Napoli, il primo per l' Investitura fattagliene dal legittimo Padrone Corradino, che ne lo istituì erede; il secondo per la persona della Moglie, nella quale (essendosi estinta la linea mascolina degli Svevi) era rimasto l' unico rampollo, e la sola rappresentante de' dritti della sua Famiglia. Con questi sì legittimi titoli avendo Pietro ricuperato il Regno della Sicilia di là dal Faro dalle mani dell' ingiusto usurpatore Carlo I. di Angiò, stabilì colà la Sede della sua Corona. Or Ferdinando il Cattolico discendeva egli per lo appunto da codesto Pietro I. d' Aragona, allorchè trovandosi

dosi padrone della Sicilia di là dal Faro, retaggio de' suoi Maggiori, si estinse il dominio della Casa Aragonese; e quindi sulle prime di una mettà, indi discacciati li Francesi, dell' intero Regno della Sicilia di quà dal Faro si rese padrone. Ed ecco per qual modo dopo lungo corso di Secoli, Beatissimo padre, l'alta provvidenza d'Iddio riparar volle all' usurpazione; ridonando nelle mani di colui, che rappresentava i dritti della Famiglia Sveva legittima padrona, il Regno di Napoli.

Questa è, Beatissimo Padre, l'epoca, alla quale por dovete mente, se conoscer vogliate quai dritti possano appartenervi su questo Regno. L'accorto, e saggio Principe Ferdinando fino a quando la ragion politica il richiese, presentar non volle al Papa tutta la forza di que' dritti, che chiamato legittimamente lo avevano al possesso di questo Reame. Le armi di Luigi XII. Re di Francia, fomentate un tempo dal Papa; la potenza di quel Monarca; l'acquisto, che quegli fatto aveva della miglior parte del Regno; le circostanze di Ferdinando, il quale non erasi eziandio rimesso dalle conseguenze di una lunga, ed ostinata Guerra, sostenuta contro i Mori per l'acquisto del Regno di Granata; tutto ciò, dico, obbligò l'avveduto Sovrano a conciliarsi l'animo del Papa, affinchè avesse potuto di lui avvalersi per iscacciare dal Regno le armi de' Francesi, e interamente rivendicarlo alla sua Corona. Prese dunque Ferdinando l'opportuno momento, nel quale Luigi XII. era altrove distratto per ragione di Stato; e mettendo a profitto l'altrui ambizione, espose al Papa, che il contratto fra lui passato, e Luigi, mercè del quale

 ave-

aveva Ferdinando diviſo il Regno di Napoli col Monarca Franceſe, inſuſſiſtente del tutto, e nullo ſi era, giacchè la Corona non era diviſibile. Produſſe queſta rimoſtranza l' effetto bramato ſull' animo del Papa, talchè ſi riſolſe di darne interamente a lui l' inveſtitura. Ecco adunque per quai motivi l' accorto Ferdinando fe' ſervire ſulle prime a' ſuoi legittimi intereſſi gli ambolloſi titoli, e le pretenzioni della voſtra Corte: nè, ciò facendo, miga offeſe le leggi del giuſto, e dell' oneſto; perocchè impiegò egli a rivendicare i ſuoi legittimi dritti quella ſteſſa mano, che un tempo eraſi occupata ad uſurparli: E ſe un Pontefice per acquiſtar titoli di dominio, tutta ſpiegata avea la protezione della Voſtra Corte in favore di chi uſurpò il Regno al vero Padrone, Ferdinando ebbe la lodevole avvertenza di avvalerſi dell' iſteſſa vana pretenzione, e della mano di un Voſtro Predeceſſore, per far che rimeſſo veniſſe nel poſſeſſo del Regno un Diſcendente, qual egli era, di quel legittimo Padrone, cui era ſtato involato.

Ma non così toſto, Beatiſſimo Padre, ſi vide Ferdinando in calma, e pacifico poſſeſſore dell'intero retaggio de' ſuoi Maggiori, che volſe le mire a ſottrarre il Regno di Napoli dalla ingiurioſa, e mal fondata pretenzione di quella preſtazione, che qual Cenſo eſigger pretendeva la Corte Romana. Fe' dunque egli intendere al Papa, che niun titolo legittimo trovava nelle ſue pretenzioni, e che il Regno di Napoli non era ſtato giammai, nè eſſer poteva a preſtazion veruna ſoggetto, mentre era nelle mani de' ſuoi legittimi Signori. Credeva in tanto Papa Giulio II. di poter obbligare Ferdinando alla preſtazione pel patto nella In-

Investitura apposto, e per la promessa, che quegli fattogliene aveva: Ma per mezzo de' suoi Ambasciatori Ferdinando intender fece al Papa, che la Investitura non era stata da lui presa, se non per serbare un consueto rispetto di pietà verso la S.Sede, e per impedire che il Papa abusando di que' pretesi dritti, che giammai avuti non aveva, avesse cercato di ritardargli, sul' esempio di simili tratti de' suoi Predecessori, la rivendicazione di un Regno, al quale vantava egli dritto, non già per l' Investitura di una Corte, che niun dominio poteva avervi; ma sibbene per la successione de' suoi Maggiori, che ne erano stati legittimi Padroni: Che l' Investitura, e la promessa altro fondamento non avendo, se non la gratuita, e spontanea divozione del Sovrano, niun dritto crear poteva nella Corte di Roma; tanto più allorchè si opponevano codesti atti all' inviolabile libertà del Regno: Che secondo i dettami della più severa giustizia, ove concorresse da una parte la promessa, e dall' altra il pregiudizio della libertà della Corona, giammai non era permesso di serbar quella in pregiudizio di questa. Tali furono le spiegazioni, che fece al Papa Ferdinando il Cattolico al riferir del Mendozza di lui Ministro. Ben vide Giulio II. l' energìa di sì potenti ragioni, comprese egli che non aveva a fare con un Principe circondato da' rivali, qual' era stato Alfonso I. Conobbe, che la legittimità della Successione di Ferdinando al Regno di Napoli tal' era, che sostener potea vigorosamente le ragioni di un Sovrano, il quale non portando in fronte l' obbrobriosa macchia della usurpazione, niun motivo aveva di cedere a que' dritti di libertà, che un tem-

tempo erano ſtati calpeſtati da i Monarchi Uſurpatori, come coloro, che riconoſcevono la preda dalla mano della ſteſſa Corte di Roma. Per le quali coſe con termini ben diverſi da quelli uſati altra volta da Papa Urbano IV., e da altri ſuoi Succeſſori, cercò di convenire con Ferdinando. Varii furono i proggetti, che il Papa gli fece, dal Monarca riggettati: Ma finalmente contento Ferdinando di ſottrarre il Regno alla indoveroſa preſtazione, conſentì che il Papa aveſſe con ſua Bolla perpetuamente per ſe, ſuoi Eredi, e Succeſſori nel Regno al preteſo cenſo rinunciato; non curando le ragioni della rinunzia, e laſciando a' Monarchi ſuoi Succeſſori aperto il cammino a rivendicare pienamente la libertà di queſto Regno.

Quindi Giulio II. nell' anno 1510. ſpedì una ſua Bolla, nella quale facendo a Ferdinando il più glorioſo panegirico, che immaginar ſi poſſa, colorì la rinunzia del preteſo cenſo ſotto titolo di una donazione, che la Chieſa di Roma faceva per le glorioſe geſta di quel Sovrano a pro della Fede Cattolica. E profittando dell' indole di Ferdinando, ſommamente portato alla gloria, prodigò mille titoli a quel Monarca, affinchè chiuſi aveſſe gli occhi ſulle eſpreſſioni, e formole, che la rinunzia del cenſo comparir facevano come una gratuita donazione della Romana Corte in favore di Ferdinando, e de' ſuoi Succeſſori nel Regno.

E' non però da conſiderarſi il tenore della mentovata Bolla, la quale di per ſe ſola dovrebbe, quando tutt' altro mancaſſe, recar roſſore a chi rinnovar voleſſe le rancide pretenzioni: Dice dunque in quella il Papa:

pa: „ Con piena cognizione . . . ed avendone pre-
„ cedentemente tenuto consiglio, e maturo esame co'
„ nostri Fratelli (nel Concistoro cioè de' Cardinali)
„ il censo dell' ottomila once di oro, e qualunque
„ altra summa, a cui sinora furono obbligati verso
„ della Chiesa Romana coloro, che possederono il Re-
„ gno di Napoli, e di Gerusalemme, tanto a Fer-
„ dinando Re, quanto a' suoi figli, suoi eredi, e
„ suoi successori rilasciamo . . . . dispensando i me-
„ desimi così dal pagamento anzidetto, come dal pa-
„ lafreno, che in ogni tre anni dar si soleva; de-
„ cretando che Ferdinando Re, suoi figli, eredi, e
„ successori nel Regno per ragione del detto Regno
„ della Sicilia di quà dal Faro per lo avvenire non
„ sien tenuti, nè possano per qualunque autorità ve-
„ nire obligati al pagamento sì delle ottomila oncie
„ di oro, come di qualunque altro annual censo;
„ nè per tale ommissione poter eglino esser soggetti
„ a Censura veruna o ad altra pena di quelle nelle
„ nostre lettere (dell' Investitura data a Ferdinando)
„ contenute . . . Non ostantino qualunque obbliga-
„ zione, promessa, o giuramenti, che per l' osser-
„ vanza, ed adempimento di quei patti così Ferdi-
„ nando, come i suoi figli, suoi eredi, e successori
„ nel Regno potran mai aver fatti; dal quale giu-
„ ramento ciascun di loro per ogni tempo avvenire
„ assolviamo „ (1).

F 3 Più

---

(1) *De certa scientia . . . . habita prius super his cum dictis fratribus nostris deliberatione matura . . . . censum* 8000. *unciarum Auri, ac omnium, & quamcum-*

Più non avrebbe osato dopo tali atti ricordar le abolite pretenzioni, e i mal fondati dritti la vostra Sede, se una circostanza politica non avesse favorito, immediatamente morto Ferdinando, le mire di Papa Leone X. tutte intese ad ingrandire il patrimonio della sua Corte. Rimase di Ferdinando unica femminil prole Giovanna, che tutti ereditò i paterni Dominj: Ebbe questa unico figlio Carlo, cui trasferì la Corona del Regno di Napoli. Or fin da i tempi di Carlo I. di Angiò nelle Investiture da Papi per questo

---

cumque pecuniarum summam, ad quam nobis, & dictæ Ecclesiæ Romanæ ipsum Regnum Siciliæ citra Farum, & Hierusalem hactenus tenuerunt &c. tam Ferdinando Regi, quam ejus Liberis, & hæredibus, ac Successoribus remittimus . . . . ipsosque ab illarum solutione, & a palafreno prædicto de triennio in triennium assignando absolvimus, & liberamus; decernentes eosdem Ferdinandum Regem, Liberos, hæredes, & successores suos ratione dicti Regni Siciliæ citra Farum ad prædictam 8000. unicarum auri, ac cujuscumque alterius annui census solutionem . . . & ad censuras, & pænas etiam privationis in dictis litteris comminatas ob non solutionem de cetero non teneri, & ad id a quoquam quavis authoritate compelli non posse, neque debere . . . . . Non obstantibus obligationibus, promissionibus, nec non juramentis, quod de illis observandis, & adimplendis . . . Ferdinandum Regem, ejusque liberos, hæredes, & successores prædictos præstare contigerit. Quod quidem juramentum eis, & eorum cuilibet . . . . perpetuo relaxamus, &c. Juli II. Bulla An. 1510.

sto Regno ſpedite, appoſta ſi era una condizione, che quante volte, cioè, il Re di Napoli aſſunto all' Impero veniſſe, toſto decader doveſſe dal Reame; condizione artificioſamente da' Papi inſerita, affin di non imbatterſi di bel nuovo nelle circoſtanze di Federico II., il quale avendo unito nella ſua perſona la condizione di Re di Napoli, e di Imperatore di Occidente, eraſi vigoroſamente oppoſto, e come tale ben lo aveva potuto, alle pretenzioni della Corte Romana. Codeſta clauſola eraſi del pari inſerita da Giulio II. nell' Inveſtitura di Ferdinando il Cattolico, e ſuoi Succeſſori; per la qual coſa eſſendo ſtato Carlo eletto all' Impero, Leone X. non laſciò fuggirſi sì fortunata occaſione per profittare delle circoſtanze di Carlo, al quale le tumultuarie condizioni de' ſuoi Stati non permettevano traſcurare l'amicizia di un Pontefice, che avrebbe potuto involgerlo nelle più funeſte rivoluzioni. Convenne dunque al giovine Imperatore ricorrere al Papa, e dimandar da lui, che ſi diſpenſaſſe all' appoſta condizione. Non volle Leone gratuitamente tal diſpenſa accordargli, ma bensì metterla in commercio; talchè la vendè a Carlo per 7000. ſcudi di Camera, da preſtargliſi annualmente, come Re di Napoli, cui eraſi tal Regno laſciato unitamente coll' Impero.

Ebbe queſto patto la mira di riacquiſtare alla Corte Romana quell' anua preſtazione, che da Giulio II. eraſi di già a' ſucceſſori di Ferdinando nel Regno rinunziata. Ma prevedendo Giovanna Madre dell' Imperator Carlo, che tal condizione avrebbe potuto recar pregiudizio a i dritti di eſenzione, che il Regno vantava per l' anzidetta rinunzia di Giulio II.,

 n' eb-

n' ebbe tosto ricorso al Papa, al quale protestò, che niun assenso intendeva prestare a i patti dell' Investitura data a Carlo suo Figlio in pregiudizio de' dritti del Regno. Per la qual cosa Leone X., che ben conosceva il peso delle ragioni di Giovanna, nella Bolla spedita all' Imperatore Carlo V. nell' anno 1521. aggiunse: *in quibus nostro, & ejusdem Joannis Procuratoris nomine fuit declaratum prædictæ Johannæ Reginæ* (Madre cioè di Carlo) *juribus ex ipsius Julii Predecessoris* (che al preteso censo aveva rinunziato) *Investitura competentibus, præterquam quoad solutionem census octomille ducatorum per ipsum Carolum Regem in nova Feudi Regni Siciliæ hujusmodi concessione auctam, ac alias obligationes, quæ Investitura Julii Prædecessoris continentur, nullatenus derogare*. Colla qual dichiarazione rimasero illesi li dritti de' successori di Ferdinando nel Regno, essendosi caratterizzato il censo imposto a Carlo, come un' eccezione nata dalla dispensa, che aveva quegli chiesta dalla Corte di Roma per servire alle circostanze politiche de' suoi tempi. Ma affinchè Carlo giammai prevaler si potesse de' dritti a Ferdinando suo Avolo, e successori nel Regno dalla Corte di Roma con solenne rinunzia accordati, lo stesso Leone X. con altra Bolla nell' anno stesso 1521. espressamente proibì all' Imperatore, che allegar potesse l' estinzione di cotal censo in virtù della rinunzia da Giulio II. fatta a Ferdinando, e suoi successori nel Regno.

Non ostantino però l' espresse dichiarazioni da' Papi fatte in favore de' dritti de' successori di Ferdinando; non ostante l' espressa condizione apposta in un' altra Bolla dello stesso Leone X. nel medesimo anno 1521., nel-

nella quale disse: „ Che benchè tal censo si fosse per
„ l'anzidetta ragione (che la sola qualità personale
„ di Carlo riguardava) imposto all' Imperatore, non
„ intendiamo in verun modo indurre pregiudizio di
„ sorte alcuna al dritto (dell' eserzione cioè dal censo
„) della carissima figlia in Cristo Illustrissima
„ Giovanna Regina delle Spagne, e di ambe le Sicilie
„ (1). Pur Giovanna per ovviare a qualunque
pretesto, che la vostra Corte avesse un tempo potuto cercare, volle, che espressamente nell' atto del giuramento da Carlo al Papa per mezzo del Duca di Sessa, e Bartolommeo Gattinara prestato, si spiegasse, che ella niun consenso vi aveva dato. Diffatti in piè della formola del detto giuramento, registrata negli atti di Papa Leone X. sta scritto „ che gli Ambasciatori: „ Nelle mani del SS. Signor nostro
„ Clemente Papa VIII. diedero il dovuto giuramento
„ di fedeltà a tenore del solo mandato della Maestà
„ dell' Imperatore; poichè niun mandato di procura
„ avevano per parte della Serenissima Madre di
„ Carlo „ (2). Ed in tal guisa per via delle accennate

(1) *Per præmissa autem non intendimus juri charissimæ in Christo Filiæ Johannæ Hispaniarum, & utriusque Siciliæ Reginæ Illustrissimæ, vel alicujus alterius in aliquo præjudicare*. Bulla Leon. X. Anni 1521.

(2) *In manibus SS. Domini Nostri Domini Clementis Papæ VIII. juxta formam mandati Cæsareæ Majestatis tantum; nam mandatum Serenissimæ Matris nullum*

nate proteste illesi rimasero i dritti di Giovanna, e de' successori di Ferdinando nel Regno di Napoli.

Ma la Corte Romana sempre intesa a trar profitto dalle circostanze politiche de' Sovrani, benchè conosciuto avesse ogni suo dritto estinto rapporto al preteso censo del Regno di Napoli, dappoichè Giulio II. in nome della sua Chiesa vi aveva formalmente rinunziato; l' eccezione di cui erasi avvaluta nella persona di Carlo, volle farla passare per un riacquisto di dritto ne' successori di quello. Quindi è che continuarono ad imporre i Papi a i successori di Ferdinando nelle Investiture il già abolito censo. I Principi o perchè occupati dagli affari politici de' loro stati, o perchè situati in circostanze da non doversi, o non volersi impegnare nella discussione del presente articolo: e per l' altra parte sicuri, che con tal prestazione non avrebbe giammai potuto prescrivere la corte Romana sopra di un' articolo, il quale appartenendo immediatamente alla libertà natìa de' Regni, non è miga soggetto a prescrizione veruna; per siffatte, ed altre politiche ragioni permisero a' Papi vostri predecessori di far uso di codesto titolo nelle Investiture, che da quelli furono spedite in loro favore; non lasciando però di protestarsi solennemente, che la prestazione non a titolo di Vassallaggio, o di altra simil dipendenza da esso loro facevasi, ma qual' oblazione, che per atto di mera pietà praticar loro piaceva in onore de' SS. Apostoli Pietro, e Paolo

---

lum exhibitum fuit, debitum fidelitatis præstiterunt juramentum. Act. Secret. Clem. VIII.

lo; e che nell' atto medesimo non intendevano in verun modo cedere o rinunziare a i dritti di esenzione, che rapporto a qualunque censo avevano acquistate per mezzo della solenne rinunzia a Ferdinando, e suoi successori di tal censo fatta da Papa Giulio II. Riscontrate, Beatissimo Padre, tutti gli Atti de' vostri predecessori da i tempi di Filippo II. successore di Carlo V. sino all' epoca vostra, che sempre troverete cotali proteste, le quali valer debbono per un sollenne attestato della sicurezza, in cui tutti i Monarchi han vissuto dell' indipendenza del Regno di Napoli da qualunque altro Principe, e principalmendalla vostra Sede. Anzi piacciavi riflettere che a tal segno era persuasa, e sempre la vostra Corte lo fu, che cotal censo era estinto pel Regno di Napoli dopo l' accennata rinunzia di Giulio II., che non sapendo come colorire nelle Investiture il patto di una prestazione digià abolita, in ognuna di quelle aggiunsero i Papi, che intendevano di esiggere la somma convenuta: „ quante volte non apparisse che la S.Se„ de a quella tal prestazione aveva rinunziato „ (1). Così leggerete nell' Investiture tutte di Papa Clemente VIII: a Filippo III. nel 1599., di Gregorio XV. a Filippo IV. nel 1621., di Alessandro VII. a Carlo II. nel 1666., di Innocenzo XII. a Carlo VI. nel 1722., e finalmente di Clemente XII. all' Augusto Regnante delle Spagne Carlo III. padre di Ferdinando IV. Piissimo Sovrano delle Sicilie.

Quin-

---

(1) *Quarum remissionem per Sedem prædictam factam fuisse non apparebit.*

Quindi è, che allora quando i Sovrani han ſugli anzidetti articoli preſtato giuramento alla voſtra Sede, non hanno inteſo di giurare, (nè intender lo potevano) oltre a quello, che loro era permeſſo di fare. Ella è queſta una verità, che non conviene mettere in quiſtione. Or chiunque abbia comechè piccola nozione del dritto de' Principi ſu i loro Stati, egli è perſuaſo, che il Sovrano non può giammai rinunziare a i dritti natii della libertà del ſuo Regno; non può altrui comunicare que' dritti del Principato, che ſono inalienabili dal Sacro Carattere della Corona; e che in conſeguenza qualunque atto ſi faccia da uno, o più Sovrani o conſecutivamente, o interottamente ancorchè tornar poteſſe in pregiudizio di queſti dritti, tal'atto di ſua natura è nullo, e per conſeguente niun' obbligo produce per chi lo fece, come niun dritto concilia verſo di chi vien fatto. Ecco, Beatiſſimo Padre, la vera, ed incontraſtabile ragione per la quale Voi, che dalla Sede di S. Pietro al Mondo Criſtiano inſegnate di niun peſo eſſere il giuramento, che cadde ſopra di coſa o illecita, o impoſſibile, o poſta fuori de' dritti di colui, che giurò; ecco, dico, il gran motivo, pel quale Voi ſteſſo niun conto tener dovete di que' giuramenti, che altra volta la Voſtra S. Sede eſiggè da' Sovrani in un tempo, nel quale ſi credè peravventura, che foſſe loro lecito di mantenere cotal promeſſa. Scuſate anzi Voi l'ignoranza de' Voſtri predeceſſori; e conoſcendo pe' lumi, di cui ſiete a dovizia provveduto, che qualunque promeſſa, la quale ſi opponga alla libertà di un Regno, è di per ſe ſteſſa vana, ed inſuſſiſtente; naſcondete pure agli occhi de' ſavj quel-

le

le formole di giuramento, che o ſono teſtimonj dell' ignoranza della Voſtra Corte, ovvero paſſar potrebbero per tratti di una politica, la quale abuſando della condiſcendenza de' Principi, non ſo ſe tornar poſſa ad onore della Sede Santa del Vicario di Gesù Criſto.

Eccomi, Beatiſſimo padre, al compimento di queſta mia umile Memoria, nella quale ſerbando il più profondo Criſtiano riſpetto alla Voſtra S. Sede dovuto, cento, e mille altre coſe ommetter volli, che fatte paleſi, ſenza fallo ſarebber riuſcite di grave ſcandalo a' Fedeli, o avrebber peravventura intiepidito ne' loro cuori la carità, e quell' idea d' illibata giuſtizia, che affatto non avrebber ravviſata nella perſona di parecchi Pontefici, da' quali il Gregge Criſtiano attendeva il paſcolo della Verità.

Ma Voi intanto, Beatiſſimo padre, che reggete una Sede tutta ſpirante Santità: Voi, da cui tutto il Mondo Criſtiano attende l' eſempio della più ſublime Virtù: Voi, che pel voſtro Miniſtero imbrandir dovete lo ſcudo, e pien di coraggio la lingua, e 'l petto difender dovete la Sede di Pietro da quelle ombre, che l'ambizione altra volta riſchiò gittarvi; Voi, dico, avendo in queſta Criſtiana Memoria conoſciuta la Verità, inveſtendovi dello ſpirito di Gesù Criſto, date bando alla menſogna, fugatela dalla Sede di Pietro: E ſe per lo paſſato *facta eſt veritas in oblivionem*, ſiate pur Voi l' Eroe della verità: dite alla voſtra Chieſa: *Surge, illuminare Hieruſalem*; e fate, che mercè l' opera di un giuſto Vicario di Gesù Criſto, ſi riſchiarino le antiche tenebre, che ſotto il denſo

ve-

velo dell' errore sì lunga ſtagione tenner chiuſi gli occhi di parecchi voſtri predeceſſori .

E' giunta, Beatiſſimo Padre l' Epoca fortunata per la Chieſa, che Voi reggete . Troppo per giuſti arcani conſigli della Providenza permiſe Iddio, che nuotando li Voſtri predeceſſori fra l' oro, e 'l faſto del ſecolo, dimendicaſſer talvolta il natìo loro carattere; or che alla verità vi richiama, vuol Egli il gran Pontefice Eterno ridonare alla voſtra Cattedra quel luſtro, che mal improntò da' titoli terreni il Vicario del Regno de' Cieli. Secondate adunque le mire della Divina Provvidenza; e rinunziando a' titoli vani, e indegni della Santità della Voſtra Sede, anzichè avvilirla co' mendaci dritti, che mai aver non potè, riconoſcete nel Regno di Napoli un Regno libero, e nella ſacra perſona dell' Auguſto ſuo Sovrano confeſſate li dritti, che dalla mano di Dio immediatamente Egli ricevè. Per la qual coſa d' ogginnanzi lungi dall' abuſare di quella poteſtà, che Criſto vi commiſe, impiegatela a ricondurre coll' eſempio, e colla parola ſul retto ſentiere il Gregge Criſtiano: A queſto diriggete Allocuzioni, Omelie: A queſto volgete la voce; e fate, che in eſſa ognun ravviſi quel Vicario di Gesù Criſto, che rinvenir non ſeppe nell' Allocuzione, di cui co' voti delle anime ſenſibili al decoro della Religione imploro da Iddio perpetua eterna obblivione.

SPECIAL
94-B11655
bound-
with
GETTY CENTER
LIBRARY